

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 718)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ALTISSIMO)

e col **Ministro del Commercio con l'estero**

(CAPRIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1984

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè
adottato a Londra il 16 settembre 1982 dal Consiglio interna-
zionale del caffè

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo internazionale del 1983 sul caffè rientra nell'ambito del programma integrato per i prodotti di base dell'UNCTAD, il quale prevede una serie di accordi aventi l'obiettivo di stabilizzare i prezzi e migliorare i mercati per 18 prodotti interessanti principalmente le esportazioni dei Paesi in via di sviluppo.

L'Accordo di cui trattasi fa seguito al precedente del 1976 che si è rivelato molto efficace, riuscendo a mantenere stabili i prezzi del caffè fino alla sua scadenza.

Si è quindi convenuto sull'opportunità di rinnovare tale Accordo, scegliendo la via della rinegoziazione al fine di apportarvi alcuni miglioramenti.

I relativi negoziati si sono conclusi il 16 settembre 1982 nell'ambito del Consiglio internazionale del caffè (ICO) di cui fanno parte 46 Paesi esportatori e 24 Paesi importatori.

La struttura del nuovo Accordo è pressoché identica a quella del precedente, prefiggendosi la stabilizzazione del prezzo di mercato mediante la regolazione dell'offerta (contingenti all'esportazione) collegata ad una gamma di prezzi e ad un sistema di controlli all'importazione.

Tale struttura è stata tuttavia migliorata al fine di renderla più efficiente e più elastica. Tra gli elementi introdotti a tale fine possiamo citare i seguenti punti:

uno speciale trattamento viene conferito a un certo numero di Paesi esportatori ai quali viene riservato, globalmente, il 4,2 per cento del contingente annuo globale stabilito dal Consiglio. Misure più favorevoli sono previste per Ruanda e Burundi;

per il caso in cui il Consiglio non sia in grado di prendere decisioni per difficoltà insorte nell'ambito dello stesso, sono previste, in fatto di mantenimento, sospensione e reinstaurazione dei contingenti, particolari disposizioni che introducono un certo automatismo nel sistema dei contingenti da un anno sull'altro. Per preservare inoltre la continuità nell'applicazione del sistema e per evitare

quindi l'eventuale crollo del mercato, il direttore esecutivo potrà stabilire, a determinate condizioni, un contingente annuo globale sulla base delle utilizzazioni;

attraverso la dichiarazione dei disavanzi dei contingenti si vuole garantire la redistribuzione di questi ultimi ed evitare quindi contingenti che non corrispondono a reali disponibilità da esportare. Al tempo stesso si vuole garantire il regolare approvvigionamento dei Paesi membri importatori;

l'adozione, da parte del Consiglio, di un sistema di adeguamento selettivo dei contingenti in funzione dei movimenti dei prezzi dei principali gruppi di caffè è ormai possibile previo uno studio sulle fattibilità del sistema stesso;

per conseguire gli obiettivi previsti dall'Accordo i membri esportatori si impegnano ad adottare e tradurre in atto una politica in materia di produzione.

L'Accordo ha una durata di sei anni e vede una larga partecipazione, compresi i maggiori Paesi sia esportatori che importatori. Esso assume una particolare importanza nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, considerando che il valore degli scambi internazionali di caffè si aggira sui 12 miliardi di dollari l'anno.

Le ragioni che ci hanno indotto a partecipare all'Accordo assieme ai *partners* comunitari sono sia di natura politica, collegata all'esigenza di onorare gli impegni assunti dall'Italia nei confronti dei Paesi in via di sviluppo, sia di natura economica, per assicurare ai nostri operatori del settore continuità di approvvigionamento a prezzi stabili.

La partecipazione all'Accordo comporta il pagamento di un contributo annuo che per l'Italia sarà, per il primo anno di applicazione, di 128.764 dollari pari a circa 206 milioni di lire.

Il presente Accordo è in applicazione provvisoria dal 1° ottobre 1983 in conformità a quanto disposto dall'articolo 61 dell'Accordo stesso.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sul caffè adottato a Londra il 16 settembre 1982 dal Consiglio internazionale del caffè.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 61 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni annui per il triennio 1984-1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

INTERNATIONAL COFFEE AGREEMENT 1983

Preamble

The Governments party to this Agreement,

Recognising the exceptional importance of coffee to the economies of many countries which are largely dependent upon this commodity for their export earnings and thus for the continuation of their development programmes in the social and economic fields;

Considering that close international cooperation on trade in coffee will foster the economic diversification and development of coffee-producing countries, will improve political and economic relations between producers and consumers and will provide for increasing consumption of coffee;

Recognising the desirability of avoiding disequilibrium between production and consumption which can give rise to pronounced fluctuations in prices harmful both to producers and to consumers;

Believing that international measures can assist in correcting the effects of such disequilibrium, as well as help to ensure an adequate level of earnings to producers through remunerative prices;

Noting the advantages derived from the international cooperation which resulted from the operation of the International Coffee Agreements 1962, 1968 and 1976;

Have agreed as follows:

CHAPTER I - OBJECTIVES

Article 1

Objectives

The objectives of this Agreement are:

- (1) to achieve a reasonable balance between world supply and demand on a basis which will assure adequate supplies of coffee at fair prices to consumers and markets for coffee at remunerative prices to producers and which will be conducive to long-term equilibrium between production and consumption;
- (2) to avoid excessive fluctuations in the levels of world supplies, stocks and prices which are harmful to both producers and consumers;
- (3) to contribute to the development of productive resources and to the promotion and maintenance of employment and income in Member countries, thereby helping to bring about fair wages, higher living standards and better working conditions;
- (4) to increase the purchasing power of coffee-exporting countries by keeping prices in accordance with the provisions of paragraph (1) of this Article and by increasing consumption;
- (5) to promote and increase the consumption of coffee by every possible means;
- (6) in general, in recognition of the relationship of the trade in coffee to the economic stability of markets for industrial products, to further international cooperation in connection with world coffee problems.

Article 2**General undertakings by Members**

- (1) Members undertake to conduct their trade policy in such a way that the objectives set out in Article 1 may be attained. They further undertake to achieve these objectives by strict observance of the obligations and provisions of this Agreement.
- (2) Members recognise the need to adopt policies which will maintain prices at levels which will ensure adequate remuneration to producers and seek to ensure that prices of coffee to consumers will not hamper a desirable increase in consumption. When such objectives are being achieved Members shall abstain from multilateral actions which could affect the price of coffee.
- (3) Exporting Members undertake not to adopt or maintain any governmental measures which would permit the sale of coffee to non-members on terms commercially more favourable than those which they are prepared to offer at the same time to importing Members, taking into account normal trade practices.
- (4) The Council shall review periodically compliance with the provisions of paragraph (3) of this Article and may require Members to supply appropriate information in accordance with the provisions of Article 53.
- (5) Members recognise that Certificates of Origin are a vital source of information on the trade in coffee. During periods when quotas are suspended, the responsibility for ensuring the proper use of Certificates

of Origin rests with exporting Members. However, importing Members, while under no obligation to demand that Certificates accompany consignments of coffee when quotas are not in effect, shall cooperate fully with the Organization in the collection and verification of Certificates relating to shipments of coffee received from exporting Member countries in order to ensure that the maximum information is available to all Members.

CHAPTER II - DEFINITIONS**Article 3****Definitions**

For the purposes of this Agreement:

- (1) "Coffee" means the beans and cherries of the coffee tree, whether parchment, green or roasted, and includes ground, decaffeinated, liquid and soluble coffee. These terms shall have the following meaning:
- (a) "green coffee" means all coffee in the naked bean form before roasting;
 - (b) "dried coffee cherry" means the dried fruit of the coffee tree; to find the equivalent of dried coffee cherry to green coffee, multiply the net weight of the dried coffee cherry by 0.50;
 - (c) "parchment coffee" means the green coffee bean contained in the parchment skin; to find the equivalent of parchment coffee to green coffee, multiply the net weight of the parchment coffee by 0.80;
 - (d) "roasted coffee" means green coffee roasted to any degree and includes ground coffee; to find the equivalent of roasted coffee to green coffee, multiply the net weight of roasted coffee by 1.19;
 - (e) "decaffeinated coffee" means green, roasted or soluble coffee from which caffeine has been extracted; to find the equivalent of decaffeinated coffee to green coffee, multiply the net weight of the decaffeinated coffee in green, roasted or soluble form by 1.00, 1.19 or 2.6 respectively;

- (f) "liquid coffee" means the water-soluble solids derived from roasted coffee and put into liquid form; to find the equivalent of liquid to green coffee, multiply the net weight of the dried coffee solids contained in the liquid coffee by 2.6; and
- (g) "soluble coffee" means the dried water-soluble solids derived from roasted coffee; to find the equivalent of soluble coffee to green coffee, multiply the net weight of the soluble coffee by 2.6.
- (2) "Bag" means 60 kilogrammes or 132.276 pounds of green coffee; "tonne" means a metric tonne of 1,000 kilogrammes or 2,204.6 pounds; and "pound" means 453.597 grammes.
- (3) "Coffee year" means the period of one year, from 1 October to 30 September.
- (4) "Organization", "Council" and "Board" mean, respectively, the International Coffee Organization, the International Coffee Council and the Executive Board.
- (5) "Member" means a Contracting Party, including an intergovernmental organization referred to in paragraph (3) of Article 4; a designated territory or territories in respect of which separate membership has been declared under the provisions of Article 5; or two or more Contracting Parties or designated territories, or both, which participate in the Organization as a Member group under the provisions of Article 6 or 7.
- (6) "Exporting Member" or "exporting country" means a Member or country, respectively, which is a net exporter of coffee; that is, a Member or country whose exports exceed its imports.

(7) "Importing Member" or "importing country" means a Member or country, respectively, which is a net importer of coffee; that is, a Member or country whose imports exceed its exports.

(8) "Producing Member" or "producing country" means a Member or country, respectively, which grows coffee in commercially significant quantities.

(9) "Distributed simple majority vote" means a majority of the votes cast by exporting Members present and voting and a majority of the votes cast by importing Members present and voting, counted separately.

(10) "Distributed two-thirds majority vote" means a two-thirds majority of the votes cast by exporting Members present and voting and a two-thirds majority of the votes cast by importing Members present and voting, counted separately.

(11) "Entry into force" means, except as otherwise provided, the date on which this Agreement enters into force, whether provisionally or definitively.

(12) "Exportable production" means the total production of coffee of an exporting country in a given coffee or crop year, less the amount destined for domestic consumption in the same year.

(13) "Availability for export" means the exportable production of an exporting country in a given coffee year, plus accumulated stocks from previous years.

(14) "Export entitlement" means the total quantity of coffee which a Member is authorised to export under the various provisions of this Agreement, but excluding exports which under the provisions of Article 44 are not charged to quotas.

(15) "Shortfall" means any amount by which the annual export entitlement of an exporting Member in a given coffee year exceeds the amount of coffee as identified within the first six months of the coffee year, which:

- (a) the Member has available for export, calculated on the basis of stocks and forecast crop; or
- (b) the Member states that it intends to export to quota markets in that coffee year.

(16) "Undershipment" means the difference between the annual export entitlement of an exporting Member in a given coffee year and the amount of coffee which that Member has exported to quota markets in that coffee year, unless this difference is a "shortfall" as defined in paragraph (15) of this Article.

CHAPTER III - MEMBERSHIP

Article 4

Membership in the Organization

- (1) Each Contracting Party, together with those territories to which this Agreement is extended under the provisions of paragraph (1) of Article 64, shall constitute a single Member of the Organization, except as otherwise provided for under the provisions of Articles 5, 6 and 7.
- (2) A Member may change its category of membership on such conditions as the Council may agree.
- (3) Any reference in this Agreement to a Government shall be construed as including a reference to the European Economic Community, or any inter-governmental organization having comparable responsibilities in respect of the negotiation, conclusion and application of international agreements, in particular commodity agreements.
- (4) Such intergovernmental organization shall not itself have any votes but in the case of a vote on matters within its competence it shall be entitled to cast collectively the votes of its Member States. In such cases, the Member States of such intergovernmental organization shall not be entitled to exercise their individual voting rights.
- (5) The provisions of paragraph (1) of Article 16 shall not apply to such intergovernmental organization but it may participate in the discussions of the Executive Board on matters within its competence. In the case of a vote on matters within its competence, and notwithstanding the provisions of paragraph (1) of Article 19, the votes which its Member States are entitled to cast in the Executive Board may be cast collectively by any one of those Member States.

Article 5

Separate membership in respect of
designated territories

Any Contracting Party which is a net importer of coffee may, at any time, by appropriate notification in accordance with the provisions of paragraph (2) of Article 64, declare that it is participating in the Organization separately with respect to any of the territories for whose international relations it is responsible, which are net exporters of coffee and which it designates. In such case, the metropolitan territory and its non-designated territories will have a single membership, and its designated territories, either individually or collectively as the notification indicates, will have separate membership.

Article 6

Group membership upon joining the Organization

(1) Two or more Contracting Parties which are net exporters of coffee may, by appropriate notification to the Council and to the Secretary-General of the United Nations at the time of deposit of their respective instruments of approval, ratification, acceptance or accession, declare that they are joining the Organization as a Member group. A territory to which this Agreement has been extended under the provisions of paragraph (1) of Article 64 may constitute part of such Member group if the Government of the State responsible for its international relations has given appropriate notification thereof under the provisions of paragraph (2) of Article 64. Such Contracting Parties and designated territories must satisfy the following conditions:

-
- (a) they shall declare their willingness to accept responsibility for group obligations in an individual as well as a group capacity; and
- (b) they shall subsequently provide satisfactory evidence to the Council that:
- (i) the group has the organization necessary to implement a common coffee policy and that they have the means of complying, together with the other parties to the group, with their obligations under this Agreement; and that either
 - (ii) they have been recognised as a group in a previous International Coffee Agreement; or
 - (iii) they have a common or coordinated commercial and economic policy in relation to coffee and a coordinated monetary and financial policy, as well as the organs necessary to implement such policies, so that the Council is satisfied that the Member group is able to comply with the group obligations involved.
- (2) The Member group shall constitute a single Member of the Organization, except that each party to the group shall be treated as if it were a single Member in relation to matters arising under the following provisions:
- (a) Articles 11 and 12 and paragraph (1) of Article 20;
 - (b) Articles 50 and 51; and
 - (c) Article 67.
- (3) The Contracting Parties and designated territories joining as a Member group shall specify the Government or organization which will represent them in the Council on matters arising under this Agreement other than those specified in paragraph (2) of this Article.

(4) The voting rights of the Member group shall be as follows:

- (a) the Member group shall have the same number of basic votes as a single Member country joining the Organization in an individual capacity. These basic votes shall be attributed to and cast by the Government or organization representing the group; and
- (b) in the event of a vote on any matters arising under the provisions of paragraph (2) of this Article, the parties to the Member group may cast separately the votes attributed to them under the provisions of paragraphs (3) and (4) of Article 13 as if each were an individual Member of the Organization, except for the basic votes, which shall remain attributable only to the Government or organization representing the group.

(5) Any Contracting Party or designated territory which is a party to a Member group may, by notification to the Council, withdraw from that group and become a separate Member. Such withdrawal shall take effect upon receipt of the notification by the Council. If a party to a Member group withdraws from that group or ceases to participate in the Organization, the remaining parties to the group may apply to the Council to maintain the group; the group shall continue to exist unless the Council disapproves the application. If the Member group is dissolved, each former party to the group will become a separate Member. A Member which has ceased to be a party to a group may not, as long as this Agreement remains in force, again become a party to a group.

Article 7**Subsequent group membership**

Two or more exporting Members may, at any time after this Agreement has entered into force, apply to the Council to form a Member group. The Council shall approve the application if it finds that the Members have made a declaration and have provided satisfactory evidence in accordance with the requirements of paragraph (1) of Article 6. Upon such approval, the Member group shall be subject to the provisions of paragraphs (2), (3), (4) and (5) of that Article.

CHAPTER IV - ORGANIZATION AND ADMINISTRATION

Article 8

Seat and structure of the
International Coffee Organization

- (1) The International Coffee Organization established under the 1962 Agreement shall continue in being to administer the provisions and supervise the operation of this Agreement.
- (2) The seat of the Organization shall be in London unless the Council by a distributed two-thirds majority vote decides otherwise.
- (3) The Organization shall function through the International Coffee Council, the Executive Board, the Executive Director and the staff.

Article 9

Composition of the International Coffee Council

- (1) The highest authority of the Organization shall be the International Coffee Council, which shall consist of all the Members of the Organization.
- (2) Each Member shall appoint one representative on the Council and, if it so desires, one or more alternates. A Member may also designate one or more advisers to its representative or alternates.

Article 10

Powers and functions of the Council

- (1) All powers specifically conferred by this Agreement shall be vested in the Council, which shall have the powers and perform the functions necessary to carry out the provisions of this Agreement.

(2) The Council shall, by a distributed two-thirds majority vote, establish such rules and regulations, including its own rules of procedure and the financial and staff regulations of the Organization, as are necessary to carry out the provisions of this Agreement and are consistent therewith. The Council may, in its rules of procedure, provide the means whereby it may, without meeting, decide specific questions.

(3) The Council shall also keep such records as are required to perform its functions under this Agreement and such other records as it considers desirable.

Article 11

Election of the Chairman and Vice-Chairmen of the Council

(1) The Council shall elect, for each coffee year, a Chairman and a first, a second and a third Vice-Chairman.

(2) As a general rule, the Chairman and the first Vice-Chairman shall both be elected either from among the representatives of exporting Members or from among the representatives of importing Members and the second and the third Vice-Chairmen shall be elected from among representatives of the other category of Member. These offices shall alternate each coffee year between the two categories of Member.

(3) Neither the Chairman nor any Vice-Chairman acting as Chairman shall have the right to vote. His alternate will in such case exercise the voting rights of the Member.

Article 12

Sessions of the Council

As a general rule, the Council shall hold regular sessions twice a year. It may hold special sessions should it so decide. Special sessions shall also be held at the request of the Executive Board, of any five Members, or of a Member or Members having at least 200 votes. Notice of sessions shall be given at least 30 days in advance except in cases of emergency. Sessions shall be held at the seat of the Organization, unless the Council decides otherwise.

Article 13

Votes

(1) The exporting Members shall together hold 1,000 votes and the importing Members shall together hold 1,000 votes, distributed within each category of Member - that is, exporting and importing Members, respectively - as provided for in the following paragraphs of this Article.

(2) Each Member shall have five basic votes, provided that the total number of basic votes within each category of Member does not exceed 150. Should there be more than 30 exporting Members or more than 30 importing Members, the number of basic votes for each Member within that category of membership shall be adjusted to keep the number of basic votes for each category of Member within the maximum of 150.

(3) Exporting Members listed in Annex 2 shall, in addition to the basic votes, have the number of votes attributed to them in column (2) of that Annex. If any exporting Member referred to in this paragraph elects to have a basic quota under the provisions of paragraph (3) of Article 31, the provisions of this paragraph shall cease to apply to it.

(4) The remaining votes of exporting Members shall be divided among those Members having a basic quota in proportion to the average volume of their respective exports of coffee to importing Members in the preceding four calendar years.

(5) The remaining votes of importing Members shall be divided among those Members in proportion to the average volume of their respective imports of coffee in the preceding four calendar years.

(6) The distribution of votes shall be determined by the Council in accordance with the provisions of this Article at the beginning of each coffee year and shall remain in effect during that year, except as provided for in paragraph (7) of this Article.

(7) The Council shall provide for the redistribution of votes in accordance with the provisions of this Article whenever there is a change in the membership of the Organization or if the voting rights of a Member are suspended or regained under the provisions of Article 26, 42, 45, 47, 55 or 58.

(8) No Member shall hold more than 400 votes.

(9) There shall be no fractional votes.

Article 14

Voting procedure of the Council

(1) Each Member shall be entitled to cast the number of votes it holds and shall not be entitled to divide its votes. However, a Member may cast differently any votes which it holds under the provisions of paragraph (2) of this Article.

(2) Any exporting Member may authorise any other exporting Member, and any importing Member may authorise any other importing Member, to represent its interests and to exercise its right to vote at any meeting or meetings of the Council. The limitation provided for in paragraph (8) of Article 13 shall not apply in this case.

Article 15

Decisions of the Council

(1) All decisions of the Council shall be taken, and all recommendations shall be made, by a distributed simple majority vote unless otherwise provided for in this Agreement.

(2) The following procedure shall apply with respect to any decision by the Council which under the provisions of this Agreement requires a distributed two-thirds majority vote:

- (a) if a distributed two-thirds majority vote is not obtained because of the negative vote of three or less exporting or three or less importing Members, the proposal shall, if the Council so decides by a majority of the Members present and by a distributed simple majority vote, be put to a vote again within 48 hours;

- (b) if a distributed two-thirds majority vote is again not obtained because of the negative vote of two or less exporting or two or less importing Members, the proposal shall, if the Council so decides by a majority of the Members present and by a distributed simple majority vote, be put to a vote again within 24 hours;
- (c) if a distributed two-thirds majority vote is not obtained in the third vote because of the negative vote of one exporting Member or one importing Member, the proposal shall be considered adopted; and
- (d) if the Council fails to put a proposal to a further vote, it shall be considered rejected.
- (3) Members undertake to accept as binding all decisions of the Council under the provisions of this Agreement.

Article 16

Composition of the Board

- (1) The Executive Board shall consist of eight exporting Members and eight importing Members elected for each coffee year in accordance with the provisions of Article 17. Members may be re-elected.
- (2) Each Member of the Board shall appoint one representative and, if it so desires, one or more alternates. Each Member may also designate one or more advisers to its representative or alternates.
- (3) The Executive Board shall have a Chairman and Vice-Chairman who shall be elected by the Council for each coffee year and may be re-elected. Neither the Chairman nor a Vice-Chairman acting as Chairman shall have the

right to vote. If a representative is elected Chairman or if a Vice-Chairman is acting as Chairman, his alternate will have the right to vote in his place. As a general rule, the Chairman and the Vice-Chairman for each coffee year shall be elected from among the representatives of the same category of membership.

(4) The Board shall normally meet at the seat of the Organization but may meet elsewhere.

Article 17

Election of the Board

(1) The exporting and the importing Members of the Board shall be elected in the Council by the exporting and the importing Members of the Organization respectively. The election within each category shall be held in accordance with the provisions of the following paragraphs of this Article.

(2) Each Member shall cast for a single candidate all the votes to which it is entitled under the provisions of Article 13. A Member may cast for another candidate any votes which it holds under the provisions of paragraph (2) of Article 14.

(3) The eight candidates receiving the largest number of votes shall be elected; however, no candidate shall be elected on the first ballot unless it receives at least 75 votes.

(4) If, under the provisions of paragraph (3) of this Article, less than eight candidates are elected on the first ballot, further ballots shall be

held in which only Members which did not vote for any of the candidates elected shall have the right to vote. In each further ballot the minimum number of votes required for election shall be successively diminished by five until eight candidates are elected.

(5) Any Member which did not vote for any of the Members elected shall assign its votes to one of them, subject to the provisions of paragraphs (6) and (7) of this Article.

(6) A Member shall be deemed to have received the number of votes cast for it when it was elected and, in addition, the number of votes assigned to it, provided that the total number of votes shall not exceed 499 for any Member elected.

(7) If the votes deemed received by an elected Member exceed 499, Members which voted for or assigned their votes to such elected Member shall arrange among themselves for one or more of them to withdraw their votes from that Member and assign or re-assign them to another elected Member so that the votes received by each elected Member shall not exceed the limit of 499.

Article 18

Competence of the Board

(1) The Board shall be responsible to and work under the general direction of the Council.

(2) The Council may, by a distributed two-thirds majority vote, delegate to the Board the exercise of any or all of its powers other than the following:

- (a) approval of the Administrative Budget and assessment of contributions under the provisions of Article 25;
 - (b) suspension of the voting rights of a Member under the provisions of Article 45 or 58;
 - (c) decisions on disputes under the provisions of Article 58;
 - (d) establishment of conditions for accession under the provisions of Article 62;
 - (e) a decision to exclude a Member under the provisions of Article 66;
 - (f) a decision concerning the renegotiation, extension or termination of this Agreement under the provisions of Article 68; and
 - (g) recommendation of amendments to Members under the provisions of Article 69.
- (3) The Council may, by a distributed simple majority vote, at any time revoke any powers which have been delegated to the Board.

Article 19

Voting procedure of the Board

- (1) Each Member of the Board shall be entitled to cast the number of votes received by it under the provisions of paragraphs (6) and (7) of Article 17. Voting by proxy shall not be allowed. A Member of the Board shall not be entitled to divide its votes.
- (2) Any decision taken by the Board shall require the same majority as such decision would require if taken by the Council.

Article 20**Quorum for the Council and the Board**

(1) The quorum for any meeting of the Council shall be the presence of a majority of the Members representing a distributed two-thirds majority of the total votes. If there is no quorum at the time appointed for the commencement of any Council meeting, the Chairman of the Council may decide to postpone the opening time of the meeting for at least three hours. If there is no quorum at the new time set, the Chairman may again defer the opening time of the Council meeting for at least a further three hours. This procedure may be repeated until a quorum is present at the appointed time. Representation in accordance with the provisions of paragraph (2) of Article 14 shall be considered as presence.

(2) The quorum for any meeting of the Board shall be the presence of a majority of the Members representing a distributed two-thirds majority of the total votes.

Article 21**The Executive Director and the staff**

(1) The Council shall appoint the Executive Director on the recommendation of the Board. The terms of appointment of the Executive Director shall be established by the Council and shall be comparable to those applying to corresponding officials of similar intergovernmental organizations.

(2) The Executive Director shall be the chief administrative officer of the Organization and shall be responsible for the performance of any duties devolving upon him in the administration of this Agreement.

(3) The Executive Director shall appoint the staff in accordance with regulations established by the Council.

(4) Neither the Executive Director nor any member of the staff shall have any financial interest in the coffee industry, the coffee trade or the transportation of coffee.

(5) In the performance of their duties, the Executive Director and the staff shall not seek or receive instructions from any Member or from any other authority external to the Organization. They shall refrain from any action which might reflect on their position as international officials responsible only to the Organization. Each Member undertakes to respect the exclusively international character of the responsibilities of the Executive Director and the staff and not to seek to influence them in the discharge of their responsibilities.

Article 22

Cooperation with other organizations

The Council may make arrangements for consultation and cooperation with the United Nations and its specialised agencies and with other appropriate intergovernmental organizations. Such arrangements may include financial arrangements which the Council considers appropriate for achieving the objectives of the Agreement. The Council may invite these organizations and any organizations concerned with coffee to send observers to its meetings.

CHAPTER V - PRIVILEGES AND IMMUNITIES

Article 23

Privileges and immunities

(1) The Organization shall have legal personality. It shall in particular have the capacity to contract, acquire and dispose of movable and immovable property and to institute legal proceedings.

(2) The status, privileges and immunities of the Organization, of its Executive Director, its staff and experts, and of representatives of Members while in the territory of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the purpose of exercising their functions, shall continue to be governed by the Headquarters Agreement concluded between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (hereinafter referred to as the host Government) and the Organization on 28 May 1969.

(3) The Headquarters Agreement referred to in paragraph (2) of this Article shall be independent of this Agreement. It shall however terminate:

- (a) by agreement between the host Government and the Organization;
- (b) in the event of the headquarters of the Organization being moved from the territory of the host Government; or
- (c) in the event of the Organization ceasing to exist.

(4) The Organization may conclude with one or more other Members agreements to be approved by the Council relating to such privileges and immunities as may be necessary for the proper functioning of this Agreement.

(5) The Governments of Member countries other than the host Government shall grant the Organization the same facilities in respect of currency or exchange restrictions, maintenance of bank accounts and transfer of monies, as are accorded to the specialised agencies of the United Nations.

CHAPTER VI - FINANCE

Article 24

Finance

- (1) The expenses of delegations to the Council, representatives on the Board and representatives on any of the committees of the Council or the Board shall be met by their respective Governments.
- (2) The other expenses necessary for the administration of this Agreement shall be met by annual contributions from the Members assessed in accordance with the provisions of Article 25. However, the Council may levy fees for specific services.
- (3) The financial year of the Organization shall be the same as the coffee year.

Article 25

Determination of the Budget and
assessment of contributions

- (1) During the second half of each financial year, the Council shall approve the Administrative Budget of the Organization for the following financial year and shall assess the contributions of each Member to that Budget.
- (2) The contribution of each Member to the Budget for each financial year shall be in the proportion which the number of its votes at the time the Budget for that financial year is approved bears to the total votes of all the Members. However, if there is any change in the distribution of votes

among Members in accordance with the provisions of paragraph (6) of Article 13 at the beginning of the financial year for which contributions are assessed, such contributions shall be correspondingly adjusted for that year. In determining contributions, the votes of each Member shall be calculated without regard to the suspension of the voting rights of any Member or any redistribution of votes resulting therefrom.

(3) The initial contribution of any Member joining the Organization after the entry into force of this Agreement shall be assessed by the Council on the basis of the number of votes to be held by it and the period remaining in the current financial year, but the assessments made upon other Members for the current financial year shall not be altered.

Article 26

Payment of contributions

(1) Contributions to the Administrative Budget for each financial year shall be payable in freely convertible currency and shall become due on the first day of that financial year.

(2) If any Member fails to pay its full contribution to the Administrative Budget within six months of the date on which the contribution is due, both its voting rights in the Council and its right to have its votes cast in the Board shall be suspended until such contribution has been paid. However, unless the Council by a distributed two-thirds majority vote so decides, such Member shall not be deprived of any of its other rights nor relieved of any of its obligations under this Agreement.

(3) Any Member whose voting rights have been suspended either under the provisions of paragraph (2) of this Article or under the provisions of Article 42, 45, 47, 55 or 58 shall nevertheless remain responsible for the payment of its contribution.

Article 27

Audit and publication of accounts

As soon as possible after the close of each financial year, an independently audited statement of the Organization's receipts and expenditures during that financial year shall be presented to the Council for approval and publication.

CHAPTER VII - REGULATION OF EXPORTS AND IMPORTS

Article 28

General provisions

- (1) All decisions of the Council under the provisions of this Chapter shall be adopted by a distributed two-thirds majority vote.
- (2) The word "annual" in this Chapter shall mean any period of 12 months established by the Council. However, the Council may adopt procedures for applying the provisions of this Chapter for a period longer than 12 months.

Article 29

Markets subject to quota

For the purpose of this Agreement, the world coffee market shall be divided into Member quota and non-member non-quota markets.

Article 30

Basic quotas

- (1) Each exporting Member shall, subject to the provisions of Articles 31 and 32, be entitled to a basic quota. The basic quotas shall, subject to the provisions of paragraph (1) of Article 35, be used for the distribution of the fixed part of the annual quota in accordance with the provisions of paragraph (2) of that Article.
- (2) Not later than 30 September 1984, the Council shall set the basic quotas for a period of not less than two years with effect from

1 October 1984. Before the completion of this period the Council shall, if necessary, set the basic quotas for the remainder of the life of the Agreement.

(3) If the Council fails to set basic quotas in accordance with the provisions of paragraph (2) of this Article and unless it decides otherwise quotas shall be suspended notwithstanding the provisions of Article 33.

(4) Quotas may be reintroduced at any time after their suspension under the provisions of paragraph (3) of this Article as soon as the Council has set the basic quotas in accordance with the provisions of paragraph (2) of this Article provided that the relevant price conditions referred to in Article 33 are met.

(5) The provisions of this Article shall apply to Angola under the conditions set out in Annex 1.

Article 31

Exporting Members exempt from basic quotas

(1) The Members listed in Annex 2, excluding Burundi and Rwanda, shall together have an export quota corresponding to 4.2 percent of the global annual quota set by the Council under the provisions of Article 34.

(2) The quota referred to in paragraph (1) of this Article shall be distributed among the Members listed in Annex 2 in accordance with the percentages shown in column (1) of that Annex.

(3) Any exporting Member listed in Annex 2 may at any time request the Council to establish a basic quota for it. In the event that a basic

quota is established for one of these countries the percentage indicated in paragraph (1) of this Article shall be decreased proportionally.

(4) If an exporting country accedes to the Agreement and is subject to the provisions of this Article, the Council shall allocate a quota to the Member and the percentage referred to in paragraph (1) of this Article shall be increased proportionally.

(5) Of the Members listed in Annex 2 only those with annual quotas above 100,000 bags shall be subject to the provisions of Articles 36 and 37.

(6) Burundi and Rwanda shall each have the following annual export quotas:

(a) for coffee year 1983/84: 450,000 bags;

(b) for subsequent coffee years during the lifetime of the present Agreement: 470,000 bags.

(7) Whenever the Council sets basic quotas in accordance with the provisions of paragraph (2) of Article 30, the percentage referred to in paragraph (1) and the amount shown in sub-paragraph (b) of paragraph (6) of this Article shall be reviewed and may be modified.

(8) Subject to the provisions of Articles 6 and 41, shortfalls declared by exporting Members listed in Annex 2 shall be distributed pro rata to their annual quotas among those other Members listed in Annex 2 able and prepared to export the amount of the shortfalls.

Article 32

Provisions for the adjustment of basic quotas

(1) If an importing country which was neither a Contracting Party to the International Coffee Agreement 1976 nor to the International Coffee Agreement 1976 as Extended becomes a Member of the Organization, the Council shall adjust the basic quotas resulting from the application of the provisions of Article 30.

(2) The adjustment referred to in paragraph (1) of this Article shall take into account either the average exports of individual exporting Members to the importing country concerned during the period 1976 to 1982 or the proportionate share of individual exporting Members in the average imports of that country during the same period.

(3) The Council shall approve the data to be used as a basis for the calculations necessary for the adjustment of basic quotas, as well as the criteria to be followed for the purpose of applying the provisions of this Article.

Article 33

Provisions for the continuation, suspension
and reintroduction of quotas

(1) If the Council fails to establish the conditions for the operation of the quota system under the relevant Articles of this Chapter and unless

it decides otherwise, quotas shall continue in effect at the commencement of a coffee year if the fifteen-day moving average of the composite indicator price is at or below the highest price for the upward adjustment of quotas in the price range established by the Council for the preceding coffee year under the provisions of Article 38.

(2) Unless the Council decides otherwise, quotas shall be suspended as soon as either of the following conditions is fulfilled:

- (a) the fifteen-day moving average of the composite indicator price remains, during 30 consecutive market days, 3.5 percent or more above the highest price for the upward adjustment of quotas in the price range in effect provided that all pro rata upward adjustments to the global annual quota established by the Council have already been applied; or
- (b) the fifteen-day moving average of the composite indicator price remains, during 45 consecutive market days, 3.5 percent or more above the highest price for the upward adjustment of quotas in the price range in effect and provided that any remaining upward adjustments are applied on the date on which the fifteen-day moving average reaches that price.

(3) If quotas are suspended under the provisions of paragraph (2) of this Article for more than 12 months the Council shall meet in order to review and possibly revise the price range or price ranges established under the provisions of Article 38.

(4) Unless the Council decides otherwise, quotas shall be reintroduced in accordance with the provisions of paragraph (6) of this Article if the

fifteen-day moving average of the composite indicator price is at or below a price corresponding to the mid-point, increased by 3.5 percent, between the highest price for the upward adjustment of quotas and the lowest price for the downward adjustment of quotas in the most recent price range established by the Council.

(5) If quotas continue in effect under the provisions of paragraph (1) of this Article, the Executive Director shall immediately set a global annual quota on the basis of the disappearance of coffee in quota markets, estimated in accordance with the criteria established in Article 34. This quota shall be allocated to exporting Members in accordance with the provisions of Articles 31 and 35. Except as otherwise provided for in this Agreement, the quotas shall be fixed for a period of four quarters.

(6) Whenever the relevant price conditions referred to in paragraph (4) of this Article are met, quotas shall come into effect as soon as possible and in any event not later than the quarter following the fulfilment of the relevant price conditions. Except as otherwise provided for in this Agreement, the quotas shall be fixed for a period of four quarters. If the global annual and quarterly quotas have not previously been established by the Council, the Executive Director shall set a quota as provided for in paragraph (5) of this Article. This quota shall be allocated to exporting Members in accordance with the provisions of Articles 31 and 35.

(7) The Council shall be convened:

- (a) during the first quarter of the coffee year if quotas continue in effect in accordance with the provisions of paragraph (1) of this Article; and

- (b) during the first quarter following the reintroduction of quotas under the provisions of paragraph (4) of this Article.

The Council shall establish a price range or price ranges and review and, if necessary, revise quotas for such a period as it deems advisable, provided that this period does not exceed 12 months from the first day of the coffee year if quotas continue in effect or from the date on which the reintroduction of quotas takes place, whichever is relevant. If during the first quarter after the provisions of paragraphs (1) and (4) of this Article have been applied, the Council fails to establish a price range or price ranges and fails to agree on quotas the quotas set by the Executive Director shall be suspended.

Article 34

Setting of the global annual quota

Subject to the provisions of Article 33, the Council shall, at its last regular session of the coffee year, set a global annual quota taking into account *inter alia* the following:

- (a) estimated annual consumption of importing Members;
- (b) estimated imports of Members from other importing Members and from non-member countries;
- (c) estimated changes in the level of inventories in importing Member countries and in free ports;
- (d) compliance with the provisions of Article 40 concerning shortfalls and their redistribution; and

- (e) for the reintroduction of quotas under the provisions of paragraph (4) of Article 33, exports of exporting Members to importing Members and to non-members during the twelve-month period preceding the reintroduction of quotas.

Article 35

Allocation of annual quotas

(1) In the light of the decision taken under the provisions of Article 34 and after deducting the amount of coffee required to comply with the provisions of Article 31, the annual quotas of exporting Members entitled to a basic quota for coffee year 1983/84 shall be allocated to them in the proportions shown in Annex 3.

(2) With effect from 1 October 1984, annual quotas shall be allocated in fixed and variable parts to exporting Members entitled to a basic quota in the light of the decision taken under the provisions of Article 34 and after deducting the amount of coffee required to comply with the provisions of Article 31. The fixed part shall correspond to 70 percent of the global annual quota, as adjusted to comply with the provisions of Article 31, and shall be distributed among exporting Members in accordance with the provisions of Article 30. The variable part shall correspond to 30 percent of the global annual quota, as adjusted to comply with the provisions of Article 31. These proportions may be changed by the Council but the fixed part shall never be less than 70 percent. Subject to the provisions of paragraph (3) of this Article, the variable part shall be distributed among exporting Members in the proportion which the verified stocks of each exporting Member bears to the total verified stocks of all

exporting Members having basic quotas, provided that, unless the Council establishes a different limit, no Member shall receive a share of the variable part of the quota in excess of 40 percent of the total volume of such variable part.

(3) The stocks to be taken into account for the purposes of this Article shall be those verified in accordance with the appropriate rules for the verification of stocks.

Article 36

Quarterly quotas

(1) Immediately following the allocation of annual quotas under the provisions of paragraphs (1) and (2) of Article 35, and subject to the provisions of Article 31, the Council shall allocate quarterly quotas to each exporting Member for the purpose of assuring an orderly flow of coffee to world markets throughout the period for which quotas are set.

(2) Unless the Council decides otherwise, these quotas shall be normally 25 percent of the annual quota of each Member. The Council may authorise the alteration of the quarterly quotas of two or more Members provided that this does not alter the global quota for the quarter. If exports by any Member in one quarter are less than its quota for that quarter, the outstanding balance shall be added to its quota for the following quarter.

(3) The provisions of this Article shall also apply to the implementation of paragraphs (5) and (6) of Article 33.

(4) If, on account of exceptional circumstances, an exporting Member considers that the limitation provided for in paragraph (2) of this Article would be likely to cause serious harm to its economy, the Council may, at the request of that Member, take appropriate action under the provisions of Article 56. The Member concerned must furnish evidence of harm and provide adequate guarantees concerning the maintenance of price stability. The Council shall not, however, in any event, authorise a Member to export more than 35 percent of its annual quota in the first quarter, 65 percent in the first two quarters, and 85 percent in the first three quarters.

Article 37

Adjustment of annual and quarterly quotas

(1) If market conditions so require, the Council may vary the annual and quarterly quotas allocated under the provisions of Articles 33, 35 and 36. Subject to the provisions of paragraphs (1) and (2) of Article 35 and except as provided for in Article 31 and paragraph (3) of Article 39, the quotas of each exporting Member shall be varied by the same percentage.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of this Article, the Council may, if it finds the market situation so requires, make adjustments among the current and remaining quarterly quotas of exporting Members without, however, altering the annual quotas.

Article 38

Price measures

(1) The Council shall establish a system of indicator prices which shall provide for a daily composite indicator price.

(2) On the basis of such a system, the Council may establish price ranges and price differentials for the principal groups of coffee and a composite price range.

(3) In establishing and adjusting any price range for the purposes of this Article, the Council shall take into consideration the prevailing level and trend of coffee prices including the influence thereon of:

- the levels and trends of consumption and production as well as stocks in importing and exporting countries;
- changes in the world monetary system;
- the trend of world inflation or deflation; and
- any other factors which might affect the achievement of the objectives set out in this Agreement.

The Executive Director shall supply the data necessary to permit the Council to give due consideration to the foregoing elements.

Article 39

Additional measures for the adjustment of quotas

(1) If quotas are in effect, the Council shall be convened in order to establish a system for the pro rata adjustment of quotas in response to movements in the composite indicator price, as provided for in Article 38.

(2) Such a system shall include provisions regarding price ranges, the number of market days over which counts shall be held and the number and size of adjustments.

(3) The Council may establish a system for adjusting quotas in response to movements in the prices of the principal groups of coffee. The Council

shall undertake a study of the feasibility of such a system. The Council shall decide whether to apply such a system during coffee year 1983/84. Similarly, the Council shall decide whether to apply such a system whenever it establishes a composite indicator price range under the provisions of paragraph (1) of this Article.

Article 40

Shortfalls and undershipments

- (1) When quotas are in force at the beginning of a coffee year each exporting Member shall declare any anticipated shortfall from its export entitlement in order to permit redistribution in the same coffee year among exporting Members able and prepared to export the amount of the shortfalls. An equivalent amount to any shortfall not declared by the sixth month of the coffee year and therefore not redistributed during the same coffee year shall be added to the quota for the following year and distributed only to those Members which did not have undeclared shortfalls.
- (2) Special provisions may be established when quotas are introduced in the course of a coffee year.
- (3) Before the end of coffee year 1983/84 the Council shall make rules for the purposes of this Article, in order to enforce declaration and redistribution of shortfalls and identification of undershipments.

Article 41

Export entitlement of a Member group

If two or more Members form a Member group in accordance with the provisions of Article 6 or 7, the basic quotas or the export entitlements,

as the case may be, of those Members shall be added together and the combined total treated as a single basic quota or a single export entitlement for the purposes of this Chapter.

Article 42

Compliance with quotas

- (1) Exporting Members shall adopt the measures required to ensure full compliance with all provisions of this Agreement relating to quotas. In addition to any measures the Member itself may take, the Council may require such Member to adopt additional measures for the effective implementation of the quota system provided for in this Agreement.
- (2) Exporting Members shall not exceed the annual and quarterly quotas allocated to them.
- (3) If an exporting Member exceeds its quota for any quarter, the Council shall deduct from one or more of its subsequent quotas a quantity equal to 110 percent of that excess.
- (4) If an exporting Member for the second time exceeds its quarterly quota, the Council shall make the same deduction as that provided for in paragraph (3) of this Article.
- (5) If an exporting Member for a third or subsequent time exceeds its quarterly quota, the Council shall make the same deduction as provided for in paragraph (3) of this Article and the voting rights of the Member shall be suspended until such time as the Council decides whether to exclude such Member from the Organization under the provisions of Article 66.

(6) The deductions provided for in paragraphs (3), (4) and (5) of this Article shall be deemed to be shortfalls for the purposes of paragraph (1) of Article 40.

(7) The Council shall apply the provisions of paragraphs (1) to (5) of this Article as soon as the necessary information is available.

Article 43

Certificates of Origin and other forms of Certificates

(1) Every export of coffee by a Member shall be covered by a valid Certificate of Origin. Certificates of Origin shall be issued, in accordance with rules established by the Council, by a qualified agency chosen by the Member and approved by the Organization.

(2) If quotas are in effect, every re-export of coffee by a Member shall be covered by a valid Certificate of Re-export. Certificates of Re-export shall be issued, in accordance with rules established by the Council, by a qualified agency chosen by the Member and approved by the Organization, and shall certify that the coffee in question was imported in accordance with the provisions of this Agreement.

(3) The rules referred to in this Article shall contain provisions which will permit their application to groups of importing Members forming a customs union.

(4) The Council may make rules governing the printing, validation, issuing and use of Certificates and may adopt measures to issue coffee export stamps against payment of a fee to be determined by the Council.

The affixing of such stamps to Certificates of Origin may be one of the means prescribed for the validation of such Certificates. The Council may make similar arrangements for the validation of other forms of Certificates and for the issuing of other forms of coffee stamps on conditions to be determined.

(5) Each Member shall notify the Organization of the government or non-government agency which is to perform the functions specified in paragraphs (1) and (2) of this Article. The Organization shall specifically approve a non-government agency upon submission by the Member of satisfactory evidence of the agency's ability and willingness to fulfil the Member's responsibilities in accordance with the rules and regulations established under the provisions of this Agreement. The Council may at any time, for cause, declare a particular non-government agency to be no longer acceptable to it. The Council shall, either directly or through an internationally recognised world-wide organization, take all necessary steps so that at any time it will be able to satisfy itself that all forms of Certificates are being issued and used correctly and to ascertain the quantities of coffee which have been exported by each Member.

(6) A non-government agency approved as a certifying agency under the provisions of paragraph (5) of this Article shall keep records of the Certificates issued and the basis for their issue, for a period of not less than four years. In order to obtain approval as a certifying agency under the provisions of paragraph (5) of this Article, a non-government agency must previously agree to make such records available for examination by the Organization.

(7) If quotas are in effect Members shall, subject to the provisions of Article 44 and those of paragraphs (1) and (2) of Article 45, prohibit the import of any shipment of coffee which is not accompanied by a valid Certificate in the appropriate form issued in accordance with rules established by the Council.

(8) Small quantities of coffee in such forms as the Council may determine, or coffee for direct consumption on ships, aircraft and other international carriers, shall be exempt from the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article.

(9) Notwithstanding the provisions of paragraph (5) of Article 2 and of paragraphs (2) and (7) of this Article the Council may require Members to apply the provisions of these paragraphs when quotas are not in effect.

(10) The Council shall make rules concerning the effect of the introduction of quotas or adjustments thereto on contracts entered into prior to such introduction or adjustment.

Article 44

Exports not charged to quotas

(1) As provided for in Article 29, exports to countries not party to this Agreement shall not be charged to quotas. The Council may make rules governing, *inter alia*, the conduct and supervision of this trade, the treatment of, and the penalties for, diversions and re-exports from non-member to Member countries and the documents required to cover exports to both Member and non-member countries.

(2) Exports of coffee beans as raw material for industrial processing for any purposes other than human consumption as a beverage or foodstuff shall not be charged to quotas, provided that the Council is satisfied from information supplied by the exporting Member that the coffee beans are in fact used for such other purposes.

(3) The Council may, at the request of an exporting Member, decide that exports of coffee made by that Member for humanitarian or other non-commercial purposes shall not be charged to its quota.

Article 45

Regulation of imports

(1) To prevent non-member countries from increasing their exports at the expense of exporting Members, each Member shall, whenever quotas are in effect, limit its annual imports of coffee from non-member countries which were not Contracting Parties to the International Coffee Agreement 1968 to an amount equal to the annual average of its imports of coffee from non-member countries from either calendar year 1971 to calendar year 1974 inclusive, or from calendar year 1972 to calendar year 1974 inclusive. If a non-member country becomes a party to the Agreement the limitation of each Member in respect of the annual limitation of coffee from non-member countries shall be adjusted accordingly. The adjusted limitation shall apply from the following coffee year onwards.

(2) When quotas are in effect, Members shall also limit their annual imports of coffee from each non-member which was a Contracting Party to the International Coffee Agreement 1976 or the International Coffee Agreement 1976 as Extended to a quantity not greater than a percentage

of the average annual imports from that non-member during coffee years 1976/77 to 1981/82. In coffee year 1983/84 this percentage shall be 70 percent and in coffee years 1984/85 to 1988/89 this percentage shall correspond to the proportion which the fixed part bears to the global annual quota under the provisions of paragraph (2) of Article 35.

(3) The Council shall revise the quantitative limitations resulting from the application of the provisions of paragraph (1) of this Article prior to the end of coffee year 1983/84 taking into account more recent reference years than those referred to in that paragraph.

(4) The obligations established in the preceding paragraphs of this Article shall not derogate from any conflicting bilateral or multilateral obligations which importing Members have entered into with non-member countries prior to the entry into force of this Agreement, provided that any importing Member which has such conflicting obligations shall carry them out in such a way as to minimise any conflict with the obligations established in the preceding paragraphs. Such Member shall take steps as soon as possible to bring its obligations into harmony with the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article and shall inform the Council of the details of the conflicting obligations as well as of the steps taken to minimise or eliminate the conflict.

(5) If an importing Member fails to comply with the provisions of this Article the Council may suspend both its voting rights in the Council and its right to have its votes cast in the Board.

CHAPTER VIII - OTHER ECONOMIC PROVISIONS

Article 46

Measures related to processed coffee

- (1) Members recognise the need of developing countries to broaden the base of their economies through, *inter alia*, industrialisation and the export of manufactured products, including the processing of coffee and the export of processed coffee.
- (2) In this connection, Members shall avoid the adoption of governmental measures which could cause disruption to the coffee sector of other Members.
- (3) Should a Member consider that the provisions of paragraph (2) of this Article are not being complied with, it should consult with the other Members concerned, having due regard to the provisions of Article 57. The Members concerned shall make every effort to reach amicable settlement on a bilateral basis. If these consultations do not lead to a mutually satisfactory solution, either party may bring the matter before the Council for consideration under the provisions of Article 58.
- (4) Nothing in this Agreement shall prejudice the right of any Member to take measures to prevent or remedy disruption to its coffee sector by imports of processed coffee.

Article 47

Promotion

- (1) Members undertake to encourage the consumption of coffee by every possible means.

(2) To achieve this purpose the Promotion Fund shall continue to operate. The Fund shall be administered by a Committee composed of all exporting Members.

(3) The Committee shall approve its own bye-laws by a two-thirds majority vote not later than 31 March 1984. All decisions of the Committee shall be taken by a two-thirds majority vote.

(4) The Committee shall determine in its bye-laws the ways and means in which assistance shall be given to exporting Members for the encouragement of their domestic consumption.

(5) The Committee in its bye-laws shall also provide for consultation on proposed promotion activities with the appropriate parties in the importing Member countries concerned.

(6) The Committee may establish a compulsory levy for exporting Members. Other Members may also participate in the financing of the Fund on terms to be approved by the Committee.

(7) The resources of the Fund shall be used solely to finance promotion campaigns, to sponsor research and studies related to the consumption of coffee and to cover the administrative expenditures incurred in carrying out such activities.

(8) The levy referred to in paragraph (6) of this Article shall be payable in US dollars and shall be deposited in a special account which shall be at the disposal of the Committee and shall be designated the Promotion Fund Account.

(9) The levies established by the Committee shall be payable on the terms established for this purpose. Sanctions for the non-payment of levies shall be applied as follows:

- (a) if any Member remains in arrears for a period exceeding three months its voting rights in the Committee shall be suspended automatically;
- (b) if payment of the levy remains outstanding for six months the Member country concerned shall also lose its votes in the Executive Board and the Council; and
- (c) if payment of the levy remains outstanding for longer than six months the Member country concerned shall be given an additional period of 45 days to settle its arrears. If the levy remains unpaid at the end of this additional period, the Executive Director shall withhold the export stamps corresponding to the quantity of coffee on which the unpaid levy is due and shall forthwith notify the Member concerned. The Executive Director shall report each such case to the Executive Board which may amend or cancel the action taken by the Executive Director. The Executive Director shall release such stamps as soon as the appropriate payment is made.

(10) The Committee shall approve promotion plans and programmes not less than six months before the date of their implementation. Should this not occur the uncommitted funds shall be returned to Member countries, unless the Committee decides otherwise.

(11) The Executive Director shall be the Chairman of the Committee and shall report periodically to the Council on activities relating to promotion.

Article 48

Removal of obstacles to consumption

(1) Members recognise the utmost importance of achieving the greatest possible increase of coffee consumption as rapidly as possible, in particular through the progressive removal of any obstacles which may hinder such increase.

(2) Members recognise that there are at present in effect measures which may to a greater or lesser extent hinder the increase in consumption of coffee, in particular:

- (a) import arrangements applicable to coffee, including preferential and other tariffs, quotas, operations of government monopolies and official purchasing agencies, and other administrative rules and commercial practices;
- (b) export arrangements as regards direct or indirect subsidies and other administrative rules and commercial practices; and
- (c) internal trade conditions and domestic legal and administrative provisions which may affect consumption.

(3) Having regard to the objectives stated above and to the provisions of paragraph (4) of this Article, Members shall endeavour to pursue tariff reductions on coffee or to take other action to remove obstacles to increased consumption.

(4) Taking into account their mutual interest, Members undertake to seek ways and means by which the obstacles to increased trade and consumption referred to in paragraph (2) of this Article may be progressively reduced and eventually, wherever possible, eliminated, or by which the effects of such obstacles may be substantially diminished.

(5) Taking into account any commitments undertaken under the provisions of paragraph (4) of this Article, Members shall inform the Council annually of all measures adopted with a view to implementing the provisions of this Article.

(6) The Executive Director shall prepare periodically a survey of the obstacles to consumption to be reviewed by the Council.

(7) The Council may, in order to further the purposes of this Article, make recommendations to Members which shall report as soon as possible to the Council on the measures adopted with a view to implementing such recommendations.

Article 49

Mixtures and substitutes

(1) Members shall not maintain any regulations requiring the mixing, processing or using of other products with coffee for commercial resale as coffee. Members shall endeavour to prohibit the sale and advertisement of products under the name of coffee if such products contain less than the equivalent of 90 percent green coffee as the basic raw material.

(2) The Council may request any Member to take the steps necessary to ensure observance of the provisions of this Article.

(3) The Executive Director shall submit to the Council a periodic report on compliance with the provisions of this Article.

Article 50

Production policy

- (1) To facilitate the achievement of the objectives set out in paragraph (1) of Article 1, exporting Members undertake to adopt and to implement a production policy.
- (2) The Council shall, by a distributed two-thirds majority vote, establish procedures for coordinating the production policies referred to in paragraph (1) of this Article. These procedures may include appropriate measures for, or encouragement of, diversification, together with the means whereby Members may obtain both technical and financial assistance.
- (3) The Council may establish a contribution payable by exporting Members which shall be used to permit the Organization to carry out appropriate technical studies for the purpose of assisting exporting Members to adopt the measures necessary to pursue an adequate production policy. Such contribution shall not exceed 2 US cents per bag exported to importing Member countries and shall be payable in convertible currency.

Article 51

Policy relative to coffee stocks

- (1) To complement the provisions of Chapter VII and of Article 50, the Council shall, by a distributed two-thirds majority vote, establish a policy relating to coffee stocks in producing Member countries.
- (2) The Council shall adopt measures to ascertain annually the volume of coffee stocks in the hands of individual exporting Members in accordance

with the provisions of Article 35. The Members concerned shall facilitate this annual survey.

(3) Producing Members shall ensure that adequate facilities exist in their respective countries for the proper storage of coffee stocks.

(4) The Council shall undertake a study of the feasibility of supporting the objectives of this Agreement by an international stock arrangement.

Article 52

Consultation and cooperation with the trade

(1) The Organization shall maintain close liaison with appropriate non-governmental organizations concerned with international commerce in coffee, and with experts in coffee matters.

(2) Members shall conduct their activities within the framework of this Agreement in a manner consonant with established trade channels and shall refrain from discriminatory sales practices. In carrying out these activities they shall endeavour to take due account of the legitimate interests of the coffee trade.

Article 53

Information

(1) The Organization shall act as a centre for the collection, exchange and publication of:

(a) statistical information on world production, prices, exports and imports, distribution and consumption of coffee; and

(b) in so far as is considered appropriate, technical information on the cultivation, processing and utilisation of coffee.

(2) The Council may require Members to furnish such information as it considers necessary for its operations, including regular statistical reports on coffee production, production trends, exports and imports, distribution, consumption, stocks, prices and taxation, but no information shall be published which might serve to identify the operations of persons or companies producing, processing or marketing coffee. Members shall furnish information requested in as detailed and accurate a manner as is practicable.

(3) If a Member fails to supply or finds difficulty in supplying within a reasonable time statistical and other information required by the Council for the proper functioning of the Organization, the Council may require the Member concerned to explain the reasons for non-compliance. If it is found that technical assistance is needed in the matter, the Council may take any necessary measures.

(4) In addition to the measures provided for in paragraph (3) of this Article, the Executive Director may, after giving due notice and unless the Council decides otherwise, withhold the release of coffee stamps or other equivalent export authorisations as provided for in Article 43.

Article 54

Studies

(1) The Council may promote studies concerning the economics of coffee production and distribution, the impact of governmental measures in

producing and consuming countries on the production and consumption of coffee, the opportunities for expansion of coffee consumption for traditional and possible new uses and the effects of the operation of this Agreement on producers and consumers of coffee, including their terms of trade.

(2) The Organization may study the practicability of establishing minimum standards for exports of coffee from producing Members.

Article 55

Special Fund

(1) A special fund shall be established to permit the Organization to adopt and finance any additional measures required to implement provisions of this Agreement relevant to its operation, in particular the verification of stocks provided for in paragraph (2) of Article 51.

(2) Payments to the Fund shall consist of contributions payable by exporting Members pro rata to their exports to importing Members.

(3) The Executive Director shall, at the same time as he submits the Administrative Budget referred to in Article 25, submit a plan of activities to be financed by the Fund, together with the corresponding Budget which shall be approved by exporting Members by a two-thirds majority vote.

(4) The contribution payable by each exporting Member shall be assessed on the basis of the Budget of the Special Fund, shall be payable in US dollars and shall become due on the same date as contributions to the Administrative Budget.

(5) The Fund shall be managed and administered by a Committee composed of the exporting Members of the Executive Board in cooperation with the Executive Director and shall be subject to an independent annual audit as required for the accounts of the Organization under the provisions of Article 27.

(6) The contributions assessed in accordance with the provisions of paragraph (4) of this Article shall be payable on the terms established by the Committee for this purpose. Sanctions for the non-payment of the contributions shall be applied as follows:

- (a) if any Member remains in arrears for a period exceeding three months its voting rights in the Committee shall be suspended automatically;
- (b) if payment of the contribution remains outstanding for six months the Member concerned shall also lose its votes in the Executive Board and the Council; and
- (c) if payment of the contribution remains outstanding for longer than six months the Member concerned shall be given an additional period of 45 days to settle its arrears. If the contribution remains unpaid at the end of this additional period, the Executive Director shall withhold the export stamps corresponding to the quantity of coffee on which the unpaid contribution is due and shall forthwith notify the Member concerned. The Executive Director shall report each such case to the Executive Board which may amend or cancel the action taken by the Executive Director. The Executive Director shall release such stamps as soon as the appropriate payment is made.

Article 56

Waiver

- (1) The Council may, by a distributed two-thirds majority vote, relieve a Member of an obligation on account of exceptional or emergency circumstances, force majeure, constitutional obligations or international obligations under the United Nations Charter for territories administered under the trusteeship system.
- (2) The Council, in granting a waiver to a Member, shall state explicitly the terms and conditions on which and the period for which the Member is relieved of such obligation.
- (3) Unless the Council decides otherwise, if a waiver brings about an increase in the annual export entitlement of the Member concerned the annual quotas of all other exporting Members entitled to a basic quota shall be adjusted pro rata so that the global annual quota remains unaltered.
- (4) The Council shall not consider a request for a waiver of quota obligations solely on the basis of the existence in the Member country making the request, in one or more years, of an exportable production in excess of its permitted exports or which is the consequence of the Member having failed to comply with the provisions of Articles 50 and 51.
- (5) The Council may make rules concerning the procedures for the granting of waivers and the criteria for so doing.

**CHAPTER IX - CONSULTATIONS,
DISPUTES AND COMPLAINTS****Article 57****Consultations**

Each Member shall accord sympathetic consideration to, and shall afford adequate opportunity for, consultation regarding such representations as may be made by another Member with respect to any matter relating to this Agreement. In the course of such consultation, on request by either party and with the consent of the other, the Executive Director shall establish an independent panel which shall use its good offices with a view to conciliating the parties. The costs of the panel shall not be chargeable to the Organization. If a party does not agree to the establishment of a panel by the Executive Director, or if the consultation does not lead to a solution, the matter may be referred to the Council in accordance with the provisions of Article 58. If the consultation does lead to a solution, it shall be reported to the Executive Director who shall distribute the report to all Members.

Article 58**Disputes and complaints**

- (1) Any dispute concerning the interpretation or application of this Agreement which is not settled by negotiation shall, at the request of any Member party to the dispute, be referred to the Council for decision.
- (2) In any case where a dispute has been referred to the Council under the provisions of paragraph (1) of this Article, a majority of Members,

or Members holding not less than one-third of the total votes, may require the Council, after discussion, to seek the opinion of the advisory panel referred to in paragraph (3) of this Article on the issues in dispute before giving its decision.

- (3) (a) Unless the Council unanimously agrees otherwise, the panel shall consist of:
- (i) two persons, one having wide experience in matters of the kind in dispute and the other having legal standing and experience, nominated by the exporting Members;
 - (ii) two such persons nominated by the importing Members; and
 - (iii) a chairman selected unanimously by the four persons nominated under (i) and (ii) or, if they fail to agree, by the Chairman of the Council.
- (b) Persons from countries whose Governments are Contracting Parties to this Agreement shall be eligible to serve on the advisory panel.
- (c) Persons appointed to the advisory panel shall act in their personal capacities and without instructions from any Government.
- (d) The expenses of the advisory panel shall be paid by the Organization.
- (4) The opinion of the advisory panel and the reasons therefor shall be submitted to the Council which, after considering all the relevant information, shall decide the dispute.
- (5) The Council shall rule on any dispute brought before it within six months of submission of such dispute for its consideration.

(6) Any complaint that any Member has failed to fulfil its obligations under this Agreement shall, at the request of the Member making the complaint, be referred to the Council which shall make a decision on the matter.

(7) No Member shall be found to have been in breach of its obligations under this Agreement except by a distributed simple majority vote. Any finding that a Member is in breach of its obligations under this Agreement shall specify the nature of the breach.

(8) If the Council finds that a Member is in breach of its obligations under this Agreement, it may, without prejudice to other enforcement measures provided for in other Articles of this Agreement, by a distributed two-thirds majority vote, suspend such Member's voting rights in the Council and its right to have its votes cast in the Board until it fulfils its obligations, or the Council may decide to exclude such Member from the Organization under the provisions of Article 66.

(9) A Member may seek the prior opinion of the Executive Board in a matter of dispute or complaint before the matter is discussed by the Council.

CHAPTER X - FINAL PROVISIONS

Article 59

Signature

This Agreement shall be open for signature at the United Nations headquarters from 1 January 1983 until and including 30 June 1983 by Contracting Parties to the International Coffee Agreement 1976 or the International Coffee Agreement 1976 as Extended and Governments invited to the sessions of the International Coffee Council convened for the purpose of negotiating this Agreement.

Article 60

Ratification, acceptance, approval

- (1) This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval by the signatory Governments in accordance with their respective constitutional procedures.
- (2) Except as provided for in Article 61, instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations not later than 30 September 1983. However, the Council may grant extensions of time to signatory Governments which are unable to deposit their instruments by that date.

Article 61

Entry into force

(1) This Agreement shall enter into force definitively on 1 October 1983 if by that date Governments representing at least 20 exporting Members holding at least 80 percent of the votes of the exporting Members and at least 10 importing Members holding at least 80 percent of the votes of the importing Members, calculated as at 30 September 1983, have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval. Alternatively, it shall enter into force definitively at any time after 1 October 1983 if it is provisionally in force in accordance with the provisions of paragraph (2) of this Article and these percentage requirements are satisfied by the deposit of instruments of ratification, acceptance or approval.

(2) This Agreement may enter into force provisionally on 1 October 1983. For this purpose, a notification by a signatory Government or by any other Contracting Party to the International Coffee Agreement 1976 as Extended containing an undertaking to apply this Agreement provisionally and to seek ratification, acceptance or approval in accordance with its constitutional procedures as rapidly as possible, which is received by the Secretary-General of the United Nations not later than 30 September 1983, shall be regarded as equal in effect to an instrument of ratification, acceptance or approval. A Government which undertakes to apply this Agreement provisionally pending the deposit of an instrument of ratification, acceptance or approval shall be regarded as a provisional party thereto until it deposits its instrument of ratification, acceptance or approval,

or until and including 31 December 1983 whichever is the earlier. The Council may grant an extension of the time within which any Government which is applying this Agreement provisionally may deposit its instrument of ratification, acceptance or approval.

(3) If this Agreement has not entered into force definitively or provisionally on 1 October 1983 under the provisions of paragraph (1) or (2) of this Article, those Governments which have deposited instruments of ratification, acceptance, approval or accession or made notifications containing an undertaking to apply this Agreement provisionally and to seek ratification, acceptance or approval may, by mutual consent, decide that it shall enter into force among themselves. Similarly, if this Agreement has entered into force provisionally but has not entered into force definitively on 31 December 1983, those Governments which have deposited instruments of ratification, acceptance, approval or accession or made the notifications referred to in paragraph (2) of this Article, may, by mutual consent, decide that it shall continue in force provisionally or enter into force definitively among themselves.

Article 62

Accession

(1) The Government of any State member of the United Nations or of any of its specialised agencies may accede to this Agreement upon conditions which shall be established by the Council.

(2) Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. The accession shall take effect upon deposit of the instrument.

Article 63

Reservations

Reservations may not be made with respect to any of the provisions of this Agreement.

Article 64

Extension to designated territories

- (1) Any Government may, at the time of signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, or at any time thereafter, by notification to the Secretary-General of the United Nations, declare that this Agreement shall extend to any of the territories for whose international relations it is responsible; this Agreement shall extend to the territories named therein from the date of such notification.
- (2) Any Contracting Party which desires to exercise its rights under the provisions of Article 5 in respect of any of the territories for whose international relations it is responsible or which desires to authorise any such territory to become part of a Member group formed under the provisions of Article 6 or 7, may do so by making a notification to that effect to the Secretary-General of the United Nations, either at the time of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, or at any later time.
- (3) Any Contracting Party which has made a declaration under the provisions of paragraph (1) of this Article may at any time thereafter, by notification to the Secretary-General of the United Nations, declare that this Agreement

shall cease to extend to the territory named in the notification. This Agreement shall cease to extend to such territory from the date of such notification.

(4) When a territory to which this Agreement has been extended under the provisions of paragraph (1) of this Article subsequently attains its independence, the Government of the new State may, within 90 days after the attainment of independence, declare by notification to the Secretary-General of the United Nations that it has assumed the rights and obligations of a Contracting Party to this Agreement. It shall, as from the date of such notification, become a Contracting Party to this Agreement. The Council may grant an extension of the time within which such notification may be made.

Article 65

Voluntary withdrawal

Any Contracting Party may withdraw from this Agreement at any time by giving a written notice of withdrawal to the Secretary-General of the United Nations. Withdrawal shall become effective 90 days after the notice is received.

Article 66

Exclusion

If the Council decides that any Member is in breach of its obligations under this Agreement and decides further that such breach significantly impairs the operation of this Agreement, it may, by a distributed

two-thirds majority vote, exclude such Member from the Organization. The Council shall immediately notify the Secretary-General of the United Nations of any such decision. Ninety days after the date of the Council's decision, such Member shall cease to be a Member of the Organization and, if such Member is a Contracting Party, a party to this Agreement.

Article 67

Settlement of accounts with withdrawing or excluded Members

(1) The Council shall determine any settlement of accounts with a withdrawing or excluded Member. The Organization shall retain any amounts already paid by a withdrawing or excluded Member and such Member shall remain bound to pay any amounts due from it to the Organization at the time the withdrawal or the exclusion becomes effective; provided, however, that in the case of a Contracting Party which is unable to accept an amendment and consequently ceases to participate in this Agreement under the provisions of paragraph (2) of Article 69, the Council may determine any settlement of accounts which it finds equitable.

(2) A Member which has ceased to participate in this Agreement shall not be entitled to any share of the proceeds of liquidation or the other assets of the Organization; nor shall it be liable for payment of any part of the deficit, if any, of the Organization upon termination of this Agreement.

Article 68**Duration and termination**

(1) This Agreement shall remain in force for a period of six years until 30 September 1989 unless extended under the provisions of paragraph (2) of this Article or terminated under the provisions of paragraph (3) of this Article.

(2) The Council may, at any time after 30 September 1987 by a vote of 58 percent of the Members having not less than a distributed majority of 70 percent of the total votes, decide either that this Agreement be renegotiated or that it be extended, with or without modification, for such period as the Council shall determine. Any Contracting Party which by the date on which such renegotiated or extended Agreement enters into force has not made a notification of acceptance of such renegotiated or extended Agreement to the Secretary-General of the United Nations, or any territory which is either a Member or a party to a Member group on behalf of which such notification has not been made by that date, shall as of that date cease to participate in such Agreement.

(3) The Council may at any time, by a vote of a majority of the Members having not less than a distributed two-thirds majority of the total votes, decide to terminate this Agreement. Termination shall take effect on such date as the Council shall decide.

(4) Notwithstanding the termination of this Agreement, the Council shall remain in being for as long as necessary to carry out the liquidation of

the Organization, settlement of its accounts and disposal of its assets and shall have during that period such powers and functions as may be necessary for those purposes.

Article 69

Amendment

(1) The Council may, by a distributed two-thirds majority vote, recommend an amendment of this Agreement to the Contracting Parties. The amendment shall become effective 100 days after the Secretary-General of the United Nations has received notifications of acceptance from Contracting Parties representing at least 75 percent of the exporting countries holding at least 85 percent of the votes of the exporting Members, and from Contracting Parties representing at least 75 percent of the importing countries holding at least 80 percent of the votes of the importing Members. The Council shall fix a time within which Contracting Parties shall notify the Secretary-General of the United Nations of their acceptance of the amendment. If, on expiry of such time limit, the percentage requirements for the entry into effect of the amendment have not been met, the amendment shall be considered withdrawn.

(2) Any Contracting Party which has not notified acceptance of an amendment within the period fixed by the Council, or any territory which is either a Member or a party to a Member group on behalf of which such notification has not been made by that date, shall cease to participate in this Agreement from the date on which such amendment becomes effective.

(3) The provisions of this Article shall not affect any power invested in the Council under this Agreement to revise any Annexes thereto.

Article 70

Supplementary and transitional provisions

(1) This Agreement shall be considered as a continuation of the International Coffee Agreement 1976 as Extended.

(2) In order to facilitate the uninterrupted continuation of the International Coffee Agreement 1976 as Extended:

- (a) all acts by or on behalf of the Organization or any of its organs under the International Coffee Agreement 1976 as Extended, in effect on 30 September 1983, the terms of which do not provide for expiry on that date, shall remain in effect unless changed under the provisions of this Agreement; and
- (b) all decisions required to be taken by the Council during coffee year 1982/83 for application in coffee year 1983/84 shall be taken by the Council in coffee year 1982/83 and applied on a provisional basis as if this Agreement had already entered into force.

Article 71

Authentic texts of the Agreement

The texts of this Agreement in the English, French, Portuguese and Spanish languages shall all be equally authentic. The originals shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, having been duly authorised to this effect by their respective Governments, have signed this Agreement on the dates appearing opposite their signatures.

ANNEX 1

PEOPLE'S REPUBLIC OF ANGOLA

1. Not later than 31 July of each year Angola shall notify the Executive Director of the amount of coffee it expects to have available for export during the following coffee year. The quota of Angola for that coffee year shall be the amount thus indicated provided that this amount does not exceed the export entitlement for Angola calculated on the basis of the application of the provisions of Articles 30 and 35 of the International Coffee Agreement 1976 and provided that the amount indicated by the Member is confirmed by the Executive Director.
2. The annual quota of Angola established under the provisions of paragraph 1 of this Annex shall be exempt from downward or upward adjustments of quota and shall be deducted from the global annual quota established by the Council under the provisions of Article 34 prior to the allocation of annual quotas to exporting Members entitled to a basic quota under the provisions of paragraphs (1) and (2) of Article 35.
3. If the amount of coffee declared by Angola to be available for export in a coffee year exceeds the quota to which it would have been entitled under the provisions of Articles 30 and 35 of the International Coffee Agreement 1976 the procedures provided for in this Annex shall be suspended. A basic quota shall be established for Angola and it shall be subject to all the provisions of the Agreement applicable to exporting Members entitled to a basic quota.

ANNEX 2

EXPORTING MEMBERS SUBJECT TO THE PROVISIONS OF ARTICLE 31

Exporting Member	Percentage share <u>1/</u>	Number of votes in addition to basic votes <u>2/</u>
	(1)	(2)
<u>TOTAL</u> (a) with OAMCAF	<u>100.00</u>	<u>44</u>
(b) without OAMCAF	<u>70.62</u>	<u>35</u>
Bolivia	4.65	2
Burundi <u>3/</u>		7
Ghana	2.14	0
Guinea	4.25	2
Haiti	16.99	7
Jamaica	0.74	0
Liberia	5.52	2
Malawi	0.99	0
Nigeria	3.11	0
Panama	2.79	0
Paraguay	4.61	2
Rwanda <u>3/</u>		7
Sierra Leone	9.94	4
Sri Lanka	2.29	0
Thailand	4.44	2
Trinidad and Tobago	1.45	0
Venezuela	3.40	0
Zimbabwe	3.31	0
<u>OAMCAF</u>	<u>29.38</u>	<u>9</u>
Benin	2.24	0
Central African Republic	11.32	4
Congo	1.70	0
Gabon	1.70	0
Togo	12.42	5

1/ Refers to Members to which the provisions of paragraph (2) of Article 31 apply

2/ Refers to the provisions of paragraph (3) of Article 13

3/ See paragraph (6) of Article 31

ANNEX 3

SHARE OF INDIVIDUAL MEMBERS IN THE GLOBAL QUOTA
FOR EXPORTING MEMBERS ENTITLED TO A BASIC QUOTA
IN COFFEE YEAR 1983/84

Exporting Member	Percentage
<u>TOTAL</u>	<u>100.00</u>
<u>Colombian Milds</u>	<u>20.12</u>
Colombia	16.28
Kenya	2.48
Tanzania	1.36
<u>Other Milds</u>	<u>23.36</u>
Costa Rica	2.16
Dominican Republic	0.95
Ecuador	2.17
El Salvador	4.48
Guatemala	3.47
Honduras	1.49
India	1.24
Mexico	3.65
Nicaragua	1.28
Papua New Guinea	1.16
Peru	1.31
<u>Brazilian and Other Arabicas</u>	<u>33.45</u>
Brazil	30.83
Ethiopia	2.62
<u>Robustas</u>	<u>23.07</u>
Indonesia	4.55
OAMCAF	11.96
Uganda	4.44
Zaire	2.12

Note: The Philippines as an exporting Member entitled to a basic quota shall have an annual quota in coffee year 1983/84 of 470 000 bags which shall be subject to any adjustments applied to the quotas of exporting Members entitled to a basic quota under the provisions of the Agreement



PER COPIA CONFORME

Capo dell'Ufficio Trattati

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'Accordo, fra cui il testo in lingua inglese sopra riportato.*

ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1983 SUL CAFFÈ'

Preambolo

I Governi Parti al presente Accordo,

Riconoscendo che il caffè riveste un'importanza eccezionale per la economia di numerosi paesi che dipendono in larga misura da questo prodotto per i loro proventi d'esportazione e, di conseguenza, per il proseguimento dei loro programmi di sviluppo sociale ed economico;

Considerando che una stretta collaborazione internazionale nel campo degli scambi di caffè consentirà di stimolare la diversificazione e l'espansione dell'economia dei paesi produttori di caffè, di migliorare le relazioni politiche ed economiche tra paesi produttori e paesi consumatori e di contribuire all'incremento del consumo;

Riconoscendo l'opportunità di evitare uno squilibrio tra la produzione ed il consumo tale da poter dar luogo a fluttuazioni dei prezzi accentuate, pregiudizievoli ai produttori come ai consumatori;

Convinti che l'applicazione di misure internazionali può aiutare a correggere gli effetti dello squilibrio e contribuire ad assicurare ai produttori entrate sufficienti per effetto di prezzi remunerativi;

Prendendo atto dei vantaggi cui ha portato la cooperazione internazionale in sede di attuazione degli accordi internazionali del 1962, del 1968 e del 1976 sul caffè,

Hanno convenuto quanto segue.

CAPITOLO PRIMO - OBIETTIVI**Articolo 1****Obiettivi**

Gli obiettivi dell'Accordo sono i seguenti :

- 1) **Realizzare un appropriato equilibrio tra l'offerta e la domanda di caffè in condizioni che assicurino ai consumatori un approvvigionamento sufficiente a prezzi equi e ai produttori degli sbocchi di vendita a prezzi remunerativi, e che permettano di equilibrare in modo durevole la produzione ed il consumo;**
- 2) **Evitare fluttuazioni eccessive dell'offerta mondiale, delle scorte e dei prezzi, pregiudizievoli ai produttori come ai consumatori;**
- 3) **Contribuire a valorizzare le risorse produttive e ad aumentare e mantenere l'occupazione e il reddito nei paesi membri, e di concorrere in tal modo al raggiungimento in essi di salari equi, di un tenore di vita più elevato e di migliori condizioni di lavoro;**
- 4) **Incrementare il potere d'acquisto dei paesi esportatori di caffè, mantenendo i prezzi a un livello conforme al disposto del paragrafo 1 del presente articolo e aumentando il consumo;**
- 5) **Promuovere e potenziare il consumo di caffè con tutti i mezzi disponibili, e**
- 6) **In linea generale, e tenuto conto delle connessioni esistenti fra il commercio del caffè e la stabilità economica dei mercati aperti ai prodotti industriali, favorire la cooperazione internazionale nel campo dei problemi mondiali del caffè.**

Articolo 2**Impegni generali dei Membri**

- 1) I membri si impegnano a condurre la loro politica commerciale in modo da realizzare gli obiettivi enunciati nell'articolo 1. Essi si impegnano inoltre a conseguire detti obiettivi attenendosi strettamente agli obblighi e alle disposizioni del presente Accordo.

- 2) I membri riconoscono la necessità di adottare delle politiche che consentano di mantenere i prezzi del caffè a livelli tali da assicurare ai produttori una remunerazione sufficiente, cercando nel contempo di ottenere per i consumatori dei prezzi che non siano di ostacolo a un congruo incremento del consumo. Non appena raggiunti tali obiettivi, i membri si asterranno dal prendere misure multilaterali che possano avere incidenze sui prezzi del caffè.

- 3) I membri esportatori si impegnano a non adottare o a non mantenere in vigore alcuna misura governativa che dia modo di vendere caffè a paesi non membri a condizioni commerciali più favorevoli di quelle che, tenuto conto delle prassi commerciali normali, essi sono disposti ad offrire nello stesso momento a dei membri importatori.

- 4) Il Consiglio procede periodicamente ad una verifica dell'attuazione di quanto è disposto al paragrafo 3 del presente articolo e può chiedere ai membri di trasmettere le informazioni del caso, conformemente al disposto dell'articolo 53.

5) I membri riconoscono che i certificati di origine costituiscono una fonte indispensabile di informazioni sugli scambi di caffè. Nei periodi durante i quali i contingenti sono sospesi, i membri esportatori si assumono la responsabilità di vigilare affinché i certificati di origine siano utilizzati in modo appropriato. D'altro canto, sebbene i membri importatori non siano tenuti ad esigere che le partite di caffè siano accompagnate da certificati quando i contingenti non sono in vigore, essi coopereranno attivamente con l'Organizzazione per la raccolta e la verifica dei certificati riguardanti le spedizioni in provenienza da paesi esportatori, per far sì che il maggior numero possibile di informazioni sia a disposizione di tutti i paesi membri.

CAPITOLO II - DEFINIZIONI**Articolo 3****Definizioni**

Ai fini del presente Accordo :

- 1) Il termine "caffè" designa il seme e la ciliegia della pianta del caffè, sia che si tratti di caffè pergamenato, di caffè verde o di caffè torrefatto, e comprende il caffè macinato, il caffè liquido e il caffè solubile. I termini suddetti sono così definiti :
 - a) "Caffè verde" designa qualsiasi caffè in seme, decorticato, prima della torrefazione;
 - b) "ciliegia di caffè essicata" designa il frutto essicato della pianta del caffè; l'equivalente in caffè verde delle ciliegie di caffè essicate si ottiene moltiplicando per 0,50 il peso netto delle ciliegie essicate;
 - c) "caffè pergamenato" designa il seme di caffè verde avvolto nel pergamino; l'equivalente in caffè verde del caffè pergamenato si ottiene moltiplicando per 0,80 il peso netto del caffè pergamenato;
 - d) "caffè torrefatto" designa il caffè verde torrefatto a un qualsiasi grado, e comprende il caffè macinato; l'equivalente in caffè verde del caffè torrefatto si ottiene moltiplicando per 1,19 il peso netto del caffè torrefatto;
 - e) "caffè decaffeinato" designa il caffè verde, torrefatto o solubile, dal quale sia stata estratta la caffeina; l'equivalente in caffè verde del caffè decaffeinato si ottiene moltiplicando rispettivamente per 1,19 o 2,6 il peso netto del caffè decaffeinato verde, torrefatto o solubile;

- f) "caffè liquido" designa i solidi solubili nell'acqua ottenuti a partire dal caffè torrefatto e presentati sotto forma liquida; l'equivalente in caffè verde del caffè liquido si ottiene moltiplicando per 2,6 il peso netto dei solidi di caffè disidratati contenuti nel caffè liquido;
- g) "caffè solubile" designa i solidi, disidratati e solubili nella acqua, ottenuti a partire dal caffè torrefatto; l'equivalente in caffè verde del caffè solubile si ottiene moltiplicando per 2,6 il peso netto del caffè solubile.
- 2) "Sacco" designa un quantitativo di 60 chilogrammi, pari a 132,276 libbre di caffè verde;
- "tonnellata" designa la tonnellata metrica di 1.000 chilogrammi, pari a 2.204,6 libbre; la "libbra" equivale a 453,597 grammi.
- 3) "Annata caffearia" designa il periodo di dodici mesi che va dal 1° ottobre al 30 settembre.
- 4) Con il termine "Organizzazione" si intende l'Organizzazione internazionale del caffè; con "Consiglio" si intende il consiglio internazionale del caffè; con "comitato" si intende il comitato esecutivo.
- 5) Con il termine "membro" si intendono una parte contraente, anche quando essa è un'organizzazione intergovernativa, come è specificato al paragrafo 3 dell'articolo 4; un territorio o uno dei territori espressamente designati che sono stati dichiarati membro separato a norma dell'articolo 5; più parti contraenti, o più territori designati, o più parti contraenti e territori designati, che fanno parte dell'organizzazione in qualità di gruppo membro, a norma dell'articolo 6 e dell'articolo 7.

- 6) I termini "membro esportatore" e "paese esportatore" designano rispettivamente un membro o un paese esportatore netto di caffè, vale a dire un membro o un paese le cui esportazioni superano le importazioni.
- 7) I termini "membro importatore" e "paese importatore" designano rispettivamente un membro o un paese importatore netto di caffè, vale a dire, un membro o un paese le cui importazioni superano le esportazioni.
- 8) I termini "membro produttore" e "paese produttore" designano rispettivamente un membro o un paese che produce caffè in quantità sufficienti per avere una rilevanza commerciale.
- 9) Con "maggioranza ripartita semplice" si intende la maggioranza assoluta dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti, e la maggioranza assoluta dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti.
- 10) Con "maggioranza ripartita dei due terzi" si intendono i due terzi dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti, e due terzi dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti.
- 11) Con "entrata in vigore" si intende, salvo indicazione contraria, la data alla quale l'Accordo entra in vigore, in via provvisoria o definitiva.
- 12) L'espressione "produzione esportabile" designa la produzione totale di caffè di un paese esportatore nel corso di una determinata annata o campagna caffeearia diminuita della quantità prevista per i bisogni del consumo interno nel corso del medesimo anno.
- 13) L'espressione "disponibilità per l'esportazione" designa la produzione esportabile di un paese esportatore nel corso di una determinata annata caffeearia, aumentata delle scorte rimaste dagli anni precedenti.

14) L'espressione "quantità da esportare sotto contingente" designa la quantità totale di caffè che un membro è autorizzato a esportare in applicazione delle diverse disposizioni dell'Accordo, all'infuori delle esportazioni fuori contingente effettuate conformemente al disposto dell'articolo 44.

15) Il termine "disavanzo" designa qualsiasi differenza tra la quantità di caffè che un membro esportatore ha il diritto di esportare sotto contingente nel corso di una determinata annata caffeearia e la quantità di caffè, accertata nei primi sei mesi dell'annata caffeearia :

- a) che sia disponibile per l'esportazione ad opera dello stesso paese membro e calcolata sulla base delle scorte e delle previsioni relative alla produzione; ovvero
- b) che il paese membro dichiara di voler esportare a destinazione dei mercati sotto contingente nel corso dell'annata caffeearia in questione.

16) L'espressione "sotto spedizione" designa la differenza tra la quantità di caffè che un membro esportatore ha il diritto di esportare sotto contingente nel corso di una determinata annata caffeearia e la quantità che il medesimo membro ha esportato in direzione dei mercati sottoposti a contingente durante l'annata considerata, a meno che questa differenza non rappresenti un "disavanzo" qual è definito al paragrafo 15 del presente articolo.

CAPITOLO III - MEMBRI**Articolo 4****Membrì dell'Organizzazione**

- 1) Ciascuna parte contraente costituisce, con quei territori ai quali si applica l'Accordo a norma del paragrafo 1 dell'articolo 64, un solo e medesimo membro dell'Organizzazione, salvo quanto è disposto dagli articoli 5, 6 e 7.
- 2) In condizioni che saranno definite dal Consiglio, un membro può cambiare di categoria.
- 3) Ogniqualevolta ricorre nel testo del presente Accordo il termine "governo" esso si intende applicabile anche alla Comunità economica europea o ad altre organizzazioni intergovernative aventi analoghe responsabilità e prerogative per quanto riguarda la negoziazione, la conclusione e l'applicazione di accordi internazionali, in particolare gli accordi sui prodotti primari.
- 4) Un'organizzazione intergovernativa come quella descritta non dispone di un proprio voto, bensì, in caso di votazione su questioni che rientrino nella sua competenza, essa è autorizzata a disporre dei voti dei suoi Stati membri, che esprime in tal caso in blocco. In questa evenienza, gli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa in causa non sono autorizzati ad esercitare individualmente il loro diritto di voto.
- 5) A un'organizzazione intergovernativa come quella descritta, non è applicabile il disposto del paragrafo 1 dell'articolo 16; tuttavia essa può partecipare alle discussioni del comitato esecutivo sulle questioni che rientrano nella sua competenza. In caso di votazione su questioni proprie della sua sfera di competenza e in deroga al disposto del paragrafo 1 dell'articolo 19, i voti di cui gli Stati membri sono autorizzati a disporre nel comitato

esecutivo sono espressi in blocco da uno qualunque dei medesimi Stati membri.

Articolo 5

Partecipazione separata di territori designati

Ogni parte contraente importatrice netta di caffè può, ad ogni momento per mezzo della notifica prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 64, dichiarare che partecipa all'organizzazione con esclusione di un qualunque territorio da essa designato tra quelli che rappresenti normalmente in campo internazionale e che siano esportatori di caffè. In tal caso, il territorio metropolitano e i territori non designati costituiscono un solo e medesimo membro, mentre i territori designati hanno, individualmente o collettivamente secondo i termini della notifica, la qualità di membro distinto.

Articolo 6

Partecipazione iniziale in gruppo

1) Due o più parti contraenti esportatrici nette di caffè possono dichiarare, mediante notifica indirizzata al Consiglio e al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite all'atto del deposito dei loro strumenti rispettivi di approvazione, di ratifica, di accettazione o di adesione, che entrano a far parte dell'Organizzazione come gruppo. Può far parte di un gruppo un territorio al quale si applichi l'Accordo a norma del paragrafo 1 dell'articolo 64, qualora il governo dello Stato che ne cura le relazioni internazionali abbia trasmesso la notifica di cui al paragrafo 2 dell'articolo 64. Le parti contraenti e i territori designati in questione devono soddisfare le seguenti condizioni :

- a) dichiararsi disposti ad accettare la responsabilità, sia individuale che collettiva, del rispetto degli obblighi del gruppo;
- b) in seguito provare in forma conclusiva al Consiglio :
- i) che il gruppo dispone dell'organizzazione necessaria per l'applicazione di una politica comune in materia di caffè, e che essi possiedono i mezzi per adempiere, unitamente ad altri membri del gruppo, agli obblighi ad essi posti dal presente Accordo; e
 - ii) che un precedente accordo internazionale sul caffè li abbia riconosciuti come gruppo; ovvero
 - iii) che essi hanno una politica commerciale ed economica comune o coordinata in materia di caffè e una politica monetaria e finanziaria coordinata, e dispongono degli organi occorrenti per l'applicazione di dette politiche, in modo che il Consiglio abbia la garanzia che il gruppo è in grado di conformarsi a tutti gli obblighi collettivi che ne derivano.
- 2) Il gruppo membro costituisce un solo e medesimo membro dell'Organizzazione, con la riserva tuttavia che ciascun membro del gruppo sarà trattato come membro distinto per le questioni di cui ai seguenti articoli :
- a) articoli 11 e 12 e paragrafo 1 dell'articolo 20;
 - b) articoli 50 e 51;
 - c) articolo 67.

- 3) Le parti contraenti e i territori designati che entrano nell'Organizzazione come gruppo indicano il governo o l'organizzazione che li rappresenterà al Consiglio per le questioni di cui tratta l'Accordo, ad eccezione di quelle elencate nel paragrafo 2 del presente articolo.
- 4) Il diritto di voto del gruppo si esercita nel modo seguente :
- a) il gruppo membro ha come cifra di base il medesimo numero di voti di un solo paese membro entrato a titolo individuale nell'organizzazione. Il governo o l'organizzazione che rappresenta il gruppo riceve detti voti e ne dispone;
 - b) qualora la questione posta in votazione rientri nel quadro delle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i diversi membri del gruppo possono disporre separatamente dei voti ad essi attribuiti dai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 13, come se ciascuno di essi fosse un membro individuale dell'Organizzazione, e i voti della cifra di base rimangono in tal caso a disposizione del governo o dell'organizzazione che rappresenta il gruppo.
- 5) Qualsiasi parte contraente o territorio designato facente parte di un gruppo può, mediante notifica al consiglio, ritirarsi dal gruppo stesso e divenire membro in proprio. Il ritiro prende effetto dalla data del ricevimento della notifica da parte del consiglio. Quando uno dei membri di un gruppo si ritira da esso o cessa di essere membro dell'Organizzazione, gli altri membri del gruppo possono chiedere al consiglio il mantenimento del gruppo stesso; il gruppo continua a sussistere, salvo nel caso che il consiglio respinga la domanda. In caso di scioglimento del gruppo, ciascuno dei suoi ex membri diviene un membro a sé stante. Un membro che abbia cessato di appartenere a un gruppo non può ridivenire membro di un gruppo qualsiasi finché il presente Accordo rimane in vigore.

Articolo 7**Partecipazione successiva in gruppo**

Due o più membri esportatori possono richiedere in qualsiasi momento al consiglio, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, l'autorizzazione a costituirsi in gruppo. Il consiglio accorda l'autorizzazione dopo avere preso atto dell'invio da parte di essi della dichiarazione e degli elementi di prova richiesti dal paragrafo 1 dell'articolo 6. Dal momento in cui il consiglio accorda l'autorizzazione, diviene applicabile al gruppo il disposto dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 6.

CAPITOLO IV - COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONE**Articolo 8****Sede e struttura****dell'Organizzazione internazionale del caffè**

- 1) L'Organizzazione internazionale del caffè costituita con l'Accordo del 1962 continua a sussistere al fine di garantire l'attuazione del presente Accordo e di sorvegliarne il funzionamento.
- 2) L'Organizzazione ha sede a Londra, salvo decisione diversa del consiglio deliberante a maggioranza ripartita dei due terzi dei voti.
- 3) L'Organizzazione esercita le sue funzioni per il tramite del consiglio internazionale del caffè, del comitato esecutivo, del direttore esecutivo e del personale.

Articolo 9**Composizione del consiglio internazionale del caffè**

- 1) L'autorità suprema dell'Organizzazione è il consiglio internazionale del caffè, di cui fanno parte tutti i membri dell'Organizzazione.
- 2) Ciascun membro nomina un proprio rappresentante titolare al consiglio e, ove lo desidera, uno o più rappresentanti supplenti. Ciascun membro può inoltre fare assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o più consiglieri.

Articolo 10**Poteri e funzioni del consiglio**

- 1) Il consiglio, investito di tutti i poteri espressamente conferiti dall'Accordo, dispone dei poteri ed esercita le funzioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo.

2) Il consiglio stabilisce, a maggioranza ripartita dei due terzi, i regolamenti necessari per l'esecuzione dell'Accordo e conformi alle sue disposizioni, e in particolare il proprio regolamento interno e i regolamenti applicabili alla gestione finanziaria dell'Organizzazione e al suo personale. Il consiglio può contemplare nel suo regolamento interno una procedura che gli consenta di prendere, senza riunirsi, decisioni su questioni determinate.

3) Il consiglio provvede inoltre al sistematico aggiornamento della documentazione necessaria per l'adempimento delle funzioni ad esso conferite dall'Accordo, e di ogni altra documentazione che esso giudichi opportuna.

Articolo 11

Elezione del presidente e dei vicepresidenti

del consiglio

- 1) Il consiglio elegge per ogni annata caffearia un presidente, nonché un primo, un secondo e un terzo vicepresidente.
- 2) Come regola generale, il presidente e il primo vicepresidente sono ambedue eletti tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra quelli dei membri importatori, e il secondo e terzo vicepresidente tra i rappresentanti dell'altra categoria. La ripartizione si alterna dall'una all'altra annata caffearia.
- 3) Né il presidente né il vicepresidente che funge da presidente hanno diritto di voto. In questo caso, il loro supplente esercita il diritto di voto del paese membro.

Articolo 12

Sessioni del consiglio

Come regola generale, il consiglio si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria. Esso può tenere sessioni straordinarie qualora decida in questo senso. Sessioni straordinarie si effettuano anche su richiesta del comitato esecutivo o di cinque membri o di uno o più membri che riuniscano almeno 200 voti. Le sessioni del consiglio sono annunciate con almeno trenta giorni di anticipo, salvo in caso di urgenza. Le sessioni si svolgono nel luogo dove ha sede l'Organizzazione, salvo diversa decisione del consiglio.

Articolo 13

Voti

- 1) Sia i membri esportatori che i membri importatori dispongono rispettivamente di un totale di 1.000 voti, i quali sono ripartiti all'interno di ognuna categoria, come è indicato nei paragrafi qui appresso.
- 2) Ogni membro dispone, come cifra di base, di cinque voti, a condizione che il totale non sia superiore a 150 voti per ciascuna categoria di membri. Qualora vi fossero più di 30 membri esportatori o più di 30 membri importatori la cifra di base attribuita a ciascun membro della categoria in causa verrebbe corretta in modo che il totale delle cifre di base non sia superiore a 150 per ciascuna categoria.

- 3) I membri esportatori che sono elencati nell'allegato 2 disporranno, in aggiunta a voti della cifra di base, del numero di voti ad essi attribuito nella colonna 2 di detto allegato. Nel caso che uno dei membri esportatori ai quali si applica il disposto del presente paragrafo scelga di avere un contingente di base in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 31, il disposto del presente paragrafo non gli è più applicabile.
- 4) Il resto dei voti dei membri esportatori viene ripartito tra i membri esportatori aventi un contingente di base proporzionalmente al volume medio delle loro esportazioni rispettive di caffè verso i membri importatori durante i precedenti quattro anni civili.
- 5) Il resto dei voti dei membri importatori viene ripartito tra essi proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni di caffè nei quattro anni civili precedenti.
- 6) Il consiglio ripartisce i voti all'inizio di ogni annata caffeearia sulla base del presente articolo, e la ripartizione così fissata resta in vigore per tutta la durata dell'annata in questione, salvo nei casi previsti dal paragrafo 7 del presente articolo.
- 7) Ove intervenga un cambiamento della partecipazione all'Organizzazione, o qualora il diritto di voto di un membro sia sospeso o ripristinato a norma degli articoli 26, 42, 45, 47, 55 o 58, il consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti, sempre in base al disposto del presente articolo.
- 8) Nessun membro può disporre di più di 400 voti.
- 9) Non sono ammesse le frazioni di voto.

Articolo 14**Procedura di votazione del consiglio**

- 1) Ciascun membro dispone di tutti i voti che gli sono attribuiti e non è autorizzato a frazionarli. Esso può tuttavia disporre differentemente dei voti ad esso conferiti per procura, conformemente al disposto del paragrafo 2 del presente articolo.

- 2) Ogni membro esportatore può autorizzare qualsiasi altro membro esportatore, e ogni membro importatore può autorizzare qualsiasi altro membro importatore, a rappresentare i suoi interessi e ad esercitare il suo diritto di voto ad una o più sedute del consiglio. In tal caso non si applica il limite di cui al paragrafo 8 dell'articolo 13.

Articolo 15**Decisioni del consiglio**

- 1) Il consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni a maggioranza ripartita semplice, salvo disposizioni contrarie del presente Accordo.

- 2) Per tutte le decisioni che il consiglio, a norma dell'Accordo, deve adottare a maggioranza ripartita dei due terzi, si applica la seguente procedura :
 - a) qualora la proposta non ottenga la maggioranza ripartita dei due terzi per effetto del voto negativo di uno, due o tre membri esportatori o di uno, due o tre membri importatori, la proposta, se il consiglio così decide a maggioranza dei membri presenti e a maggioranza ripartita semplice dei voti, viene rimessa ai voti entro 48 ore;

- b) qualora, al secondo scrutinio, la proposta non ottenga ancora la maggioranza ripartita dei due terzi, per effetto del voto negativo di uno o due membri esportatori o di uno o due membri importatori, la proposta, se il consiglio così decide a maggioranza dei membri presenti e a maggioranza ripartita semplice dei voti, viene rimessa ai voti entro 24 ore;
- c) qualora nemmeno al terzo scrutinio la proposta ottenga la maggioranza ripartita dei due terzi, per effetto del voto negativo di un membro esportatore o di un membro importatore, la proposta è considerata adottata;
- d) se il consiglio non rimette una proposta in votazione, essa è considerata respinta.
- 3) I membri si impegnano ad accettare come obbligatorie tutte le decisioni che il consiglio adotta in applicazione dell'Accordo.

Articolo 16

Composizione del comitato esecutivo

- 1) Il comitato esecutivo si compone di otto membri esportatori e di otto membri importatori, eletti per ogni annata caffearia conformemente al disposto dell'articolo 17. Essi sono rieleggibili.
- 2) Ciascun membro del comitato esecutivo designa un rappresentante titolare e, se lo desidera, uno o più rappresentanti supplenti. Ciascun membro può inoltre fare assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o più consiglieri.

3) Il presidente e il vicepresidente del comitato esecutivo vengono eletti per ogni annata caffearia dal consiglio e sono rieleggibili. Il presidente e il vicepresidente facente funzione di presidente non hanno diritto di voto. Quando un rappresentante titolare viene eletto presidente, o un vicepresidente esercita le funzioni di presidente, il diritto di voto è esercitato dal loro supplente. Di norma, il presidente e il vicepresidente sono ambedue eletti tra i rappresentanti della stessa categoria di membri per ogni annata caffearia.

4) Il comitato esecutivo si riunisce normalmente nel luogo dove ha sede l'Organizzazione, ma può riunirsi altrove.

Articolo 17

Elezione del comitato esecutivo

1) I membri esportatori dell'Organizzazione eleggono i membri esportatori del comitato esecutivo, e i membri importatori dell'Organizzazione i membri importatori del comitato esecutivo. Le elezioni per ognuna delle due categorie si effettuano secondo le disposizioni che seguono.

2) Ciascun membro vota per un solo candidato, assegnando ad esso tutti i voti di cui dispone a norma dell'articolo 13. Esso può assegnare a un altro candidato i voti di cui eventualmente dispone per procura conformemente al disposto del paragrafo 2 dell'articolo 14.

3) Sono eletti gli otto candidati che raccolgono il maggior numero di voti; tuttavia, nessun candidato è considerato eletto al primo scrutinio se non ha ottenuto almeno 75 voti.

4) Qualora al primo scrutinio risultino eletti, in conformità del disposto del paragrafo 3 del presente articolo, meno di otto candidati, si procede a nuovi turni di scrutinio, ai quali partecipano solo i membri che non hanno votato per nessuno dei candidati eletti. Ad ogni nuovo turno di scrutinio, il numero minimo di voti necessario per l'elezione diminuisce di cinque unità, e ciò fino a quando risultino eletti gli otto candidati.

5) Un membro che non ha votato per uno dei membri eletti conferisce ad uno di essi i voti di cui dispone, salvo per il disposto dei paragrafi 6 e 7 del presente articolo.

6) Si considera che ad un membro eletto vanno i voti da esso ricevuti all'atto della sua elezione, più i voti ad esso conferiti successivamente, a condizione che il totale dei voti non sia superiore a 499 per nessun membro eletto.

7) Qualora il numero dei voti considerati come acquisiti da un membro eletto sia maggiore di 499, i membri che hanno votato per il membro eletto in questione, o che ad esso hanno conferito i loro voti, si accorderanno affinché uno o più di essi ritirino i voti in precedenza assegnatigli, per conferirli o trasferirli ad un altro membro eletto, in modo che i voti ottenuti da ciascun membro eletto non superino il numero limite di 499.

Articolo 18

Competenza del comitato esecutivo

1) Il comitato esecutivo è responsabile davanti al consiglio ed agisce in conformità delle sue direttive generali.

2) Il consiglio può, a maggioranza ripartita dei due terzi dei voti, delegare al comitato esecutivo, in tutto o in parte, i suoi poteri, ad esclusione dei seguenti :

- a) voto del bilancio amministrativo e fissazione delle quote, a norma dell'articolo 25;
- b) sospensione del diritto di voto di un membro, a norma dell'articolo 45 o dell'articolo 58;
- c) decisione arbitrare delle controversie, a norma dell'articolo 58;
- d) fissazione delle condizioni d'adesione, a norma dell'articolo 62;
- e) decisione in merito all'esclusione di un membro dell'Organizzazione, a norma dell'articolo 66;
- f) decisione sull'effettuazione di nuovi negoziati per l'accordo o sulla proroga o risoluzione di esso, a norma dell'articolo 68;
- g) raccomandazione di un emendamento ai membri, a norma dell'articolo 69.

3) Il consiglio può in qualsiasi momento, a maggioranza ripartita semplice, revocare i poteri da esso delegati al comitato.

Articolo 19

Procedura di votazione del comitato esecutivo

1) Ciascun membro del comitato esecutivo dispone dei voti da esso ottenuti a norma dei paragrafi 6 e 7 dell'articolo 17. Il voto per procura non è ammesso. Nessun membro del comitato esecutivo è autorizzato a frazionare i suoi voti.

2) Le decisioni del comitato vengono adottate alla stessa maggioranza delle analoghe decisioni del consiglio.

Articolo 20**Numero legale alle riunioni del consiglio
e del comitato**

1) Il numero legale richiesto per le riunioni del consiglio è costituito dalla maggioranza dei membri, se detta maggioranza rappresenta la maggioranza ripartita dei due terzi del totale dei voti. Se non si raggiunge il numero legale all'ora fissata per l'inizio di una seduta del consiglio, il presidente di esso può decidere di ritardare l'apertura della seduta di almeno tre ore. Qualora non sia ancora raggiunto il numero legale all'ora prevista per la nuova riunione, il presidente può di nuovo differire di almeno tre ore l'apertura della seduta. La medesima procedura può essere ripetuta fino al raggiungimento del numero legale al momento fissato per l'inizio della seduta. I membri rappresentati per procura a norma del paragrafo 2 dell'articolo 14 sono considerati presenti.

2) Il numero legale richiesto per le riunioni del comitato esecutivo è costituito dalla maggioranza dei membri, se detta maggioranza rappresenta la maggioranza ripartita dei due terzi del totale dei voti.

Articolo 21**Direttore esecutivo e personale**

1) Il consiglio nomina il direttore esecutivo su raccomandazione del comitato esecutivo. Esso stabilisce le condizioni di funzione del direttore esecutivo; queste sono equiparabili a quelle dei funzionari di livello corrispondente di organizzazioni intergovernative similari.

2) Il direttore esecutivo è il capo dei servizi amministrativi dell'Organizzazione ed è responsabile dell'esecuzione dei compiti a lui incombenti nel quadro della gestione del presente Accordo.

- 3) Il direttore esecutivo nomina il personale conformemente al regolamento stabilito dal consiglio.
- 4) Il direttore esecutivo e gli altri funzionari non devono avere interessi finanziari nell'industria caffearia, né nel commercio o nel trasporto del caffè.
- 5) Nell'adempimento delle loro mansioni il direttore esecutivo e il personale non sollecitano né accettano istruzioni da alcun membro, né da alcuna autorità esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro stato di funzionari internazionali e sono responsabili unicamente nei confronti dell'Organizzazione. Tutti i membri s'impegnano a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.

Articolo 22

Collaborazione con altre organizzazioni

Il Consiglio può prendere le disposizioni che ritiene opportune per avere consultazioni e collaborare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le istituzioni specializzate, come pure con altre organizzazioni intergovernative appropriate. Tra queste disposizioni possono rientrare le misure di ordine finanziario che il consiglio riterrà opportune per conseguire gli obiettivi dell'Accordo. Il consiglio può invitare le suddette organizzazioni o qualsiasi altra organizzazione che si occupi di problemi caffeari, ad inviare osservatori alle proprie riunioni.

CAPITOLO V - PRIVILEGI E IMMUNITA'

Articolo 23

Privilegi e immunità

- 1) L'Organizzazione è dotata di personalità giuridica. Essa dispone in particolare della capacità di contrattare, acquistare e alienare beni immobili e mobili, nonché di stare in giudizio.
- 2) Lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del direttore esecutivo, dei membri del personale e degli esperti, nonché dei rappresentanti dei paesi membri durante i soggiorni che l'esercizio delle loro funzioni li porta ad effettuare nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, continueranno ad essere regolati dall'Accordo di sede concluso tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (nel seguito denominato governo ospite) e l'Organizzazione in data 28 maggio 1969.
- 3) L'Accordo di sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indipendente dal presente Accordo. Esso può tuttavia estinguersi :
 - a) per mutuo consenso del governo ospite e dell'Organizzazione;
 - b) nel caso che la sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori del territorio del governo ospite;
 - c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.
- 4) L'organizzazione può concludere con uno o più altri membri quegli accordi in materia di privilegi e di immunità, che potrebbero dimostrarsi necessari per il buon funzionamento del presente Accordo; detti accordi dovranno ricevere l'approvazione del consiglio.

5) I governi dei paesi membri, a parte il governo ospite, accordano all'Organizzazione, per ciò che riguarda le regolamentazioni valutarie e di cambio, il regime dei conti bancari e il trasferimento di fondi, le stesse facilitazioni in vigore per le istituzioni specializzate dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

CAPITOLO VI - FINANZE**Articolo 24****Disposizioni finanziarie**

- 1) Le spese delle delegazioni in funzione al consiglio, e quelle dei rappresentanti in funzione al comitato esecutivo e ad ogni altro comitato del consiglio o del comitato esecutivo, sono a carico dello Stato che essi rappresentano.
- 2) Per la copertura delle altre spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo, i membri versano una quota annua. Le quote sono ripartite come è indicato all'articolo 25. Il consiglio può inoltre esigere la corrispondenza di emolumenti per determinati servizi.
- 3) L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'annata caffearia.

Articolo 25**Votazione del bilancio e fissazione delle quote**

- 1) Nel secondo semestre di ciascun esercizio finanziario il consiglio vota il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio finanziario seguente e ripartisce le quote di contribuzione dei membri al bilancio stesso.
- 2) Per ciascun esercizio finanziario la quota a carico di ciascun membro è proporzionale al rapporto esistente, al momento della votazione del bilancio, tra il numero di voti di cui esso dispone e il numero complessivo dei voti di tutti i membri riuniti. Tuttavia, nel caso che all'inizio dell'esercizio finanziario per il quale vengono fissate le quote, la ripartizione dei voti tra i membri si trovi ad essere modificata a norma del paragrafo 6 dell'articolo 13, il consiglio adegua in conformità le quote per l'esercizio in questione. Per la determinazione delle quote si conteggiano i voti dei

singoli membri senza tener conto dell'eventuale sospensione del diritto di voto di uno di essi e della redistribuzione dei voti ad essa conseguente.

3) Il consiglio fissa il contributo iniziale di ogni paese che diviene membro dell'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, in funzione del numero dei voti che ad esso sono attribuiti e della frazione non decorsa dell'esercizio in corso; le quote fissate agli altri membri per il medesimo esercizio rimangono tuttavia immutate.

Articolo 26

Versamento delle quote

1) Le quote di contribuzione al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario sono pagabili in valuta liberamente convertibile e sono esigibili al primo giorno dell'esercizio.

2) Un membro che non abbia versato integralmente la sua quota di contribuzione al bilancio amministrativo nei sei mesi durante i quali essa è esigibile, perde, fino a quando non estingue il debito, il suo diritto di votare al consiglio e di votare o di far votare per suo conto al comitato esecutivo. Tuttavia, salvo decisione contraria del consiglio a maggioranza ripartita dei due terzi, il membro in causa non viene privato di nessuno degli altri diritti ad esso conferiti dal presente Accordo, né liberato dagli obblighi che questo gli pone.

3) Un membro il cui diritto di voto sia sospeso, in applicazione del disposto del paragrafo 2 del presente articolo, ovvero del disposto degli articoli 42, 45, 47, 55 o 58, è ugualmente tenuto a versare la sua quota.

Articolo 27**Verifica e pubblicazione dei conti**

Nel più breve tempo possibile dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario, è sottoposto al consiglio, per approvazione e pubblicazione, uno stato, debitamente verificato da un esperto fiduciario, delle entrate e delle spese dell'Organizzazione nel corso dell'esercizio finanziario in questione.

**CAPITOLO VII - REGOLAMENTAZIONE DELLE ESPORTAZIONI
E DELLE IMPORTAZIONI****Articolo 28****Disposizioni generali**

- 1) Tutte le decisioni che il consiglio prende in applicazione delle disposizioni del presente capitolo sono adottate a maggioranza ripartita dei due terzi.
- 2) Il termine "annuo" si riferisce, nel testo del presente capitolo, a qualunque periodo di dodici mesi stabilito dal consiglio. Quest'ultimo può tuttavia adottare apposite procedure per l'applicazione delle disposizioni del presente capitolo per periodi maggiori di dodici mesi.

Articolo 29**Mercati sottoposti al contingentamento**

Ai fini del presente Accordo, il mercato mondiale del caffè si divide in mercati dei paesi membri sotto contingente e in mercati dei paesi non membri fuori contingente.

Articolo 30**Contingenti di base**

- 1) Ciascun membro esportatore ha diritto ad un contingente di base, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 31 e 32. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 35, i contingenti di base sono utilizzati per la ripartizione della quota fissa del contingente annuo, conformemente a quanto dispone il paragrafo 2 del predetto articolo.
- 2) Entro e non oltre il 30 settembre 1984, il consiglio stabilirà i contingenti di base per un periodo di almeno due anni, con effetto dal 1° ottobre 1984. Prima che scada questo periodo, il consiglio stabilirà, se necessario,

i contingenti di base per il restante periodo di applicabilità dell'Accordo.

3) Ove il consiglio non riesca a stabilire contingenti di base conformemente al disposto del paragrafo 2, e a meno che non decida altrimenti, i contingenti sono sospesi nonostante quanto è disposto dall'articolo 33.

4) Dopo la loro sospensione a norma del precedente paragrafo 3 i contingenti di base possono essere ripristinati in qualsiasi momento, non appena il consiglio li avrà stabiliti a termini del paragrafo 2, sempreché siano soddisfatte le relative condizioni previste dall'articolo 33 per quanto si riferisce ai prezzi.

5) Le disposizioni del presente articolo sono applicabili all'Angola alle condizioni di cui all'Allegato 1.

Articolo 31

Membri esportatori

ai quali non è attribuito un contingente di base

1) Ad eccezione del Burundi e del Rwanda, i paesi membri di cui all'Allegato 2 dispongono insieme di un contingente d'esportazione pari al 4,2% del contingente annuo globale stabilito dal consiglio conformemente al disposto dell'articolo 34.

2) Il contingente di cui al precedente paragrafo 1 è ripartito tra i membri figuranti nell'Allegato 2 in funzione delle percentuali specificate nella prima colonna dello stesso Allegato.

- 3) **Qualsiasi membro esportatore che figuri nell'Allegato 2 può chiedere a qualsiasi momento al consiglio che venga ad esso assegnato un contingente di base. Allorché un contingente di base venga assegnato ad uno dei paesi anzidetti la percentuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo sarà ridotta in proporzione.**
- 4) **Nel caso che un paese esportatore aderisca all'Accordo e venga assoggettato al disposto del presente articolo il consiglio assegnerà al nuovo membro un contingente di base, mentre la percentuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo verrà aumentata in proporzione.**
- 5) **Tra i membri che figurano nell'elenco di cui all'Allegato 2 sono soggetti al disposto degli articoli 36 e 37 soltanto quelli il cui contingente annuo è superiore a 100.000 sacchi.**
- 6) **Il Burundi ed il Rwanda riceveranno ciascuno i seguenti contingenti annui d'esportazione :**
- a) **per l'annata caffeearia 1983-1984 : 450.000 sacchi;**
 - b) **per le successive annate caffeearie che rientrino nel periodo di applicabilità del presente Accordo : 470.000 sacchi.**
- 7) **Ogniqualevolta il consiglio stabilirà i contingenti di base conformemente al disposto del paragrafo 2 dell'articolo 30 la percentuale di cui al paragrafo 1 ed il quantitativo di cui alla lettera b) del paragrafo 6 del precedente articolo saranno ripresi in esame e potranno essere modificati.**
- 8) **Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 41, i disavanzi dichiarati dai membri esportatori di cui all'Allegato 2 saranno ripartiti, in proporzione ai loro contingenti annui, tra i membri figuranti all'Allegato 2, che siano capaci di esportare l'ammontare dei disavanzi e che siano disposti a farlo.**

Articolo 32

Disposizioni relative all'adeguamento
dei contingenti di base

- 1) Qualora un paese importatore, che non era parte all'Accordo internazionale del 1976 sul caffè, né all'Accordo internazionale del 1976 sul caffè successivamente alla sua proroga, divenga membro dell'Organizzazione, il consiglio adegua i contingenti di base risultanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 30.
- 2) L'adeguamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo si effettua o in base alla media delle esportazioni dei singoli membri esportatori verso il paese membro importatore in questione, nel periodo dal 1976 al 1982, ovvero in base alla partecipazione proporzionale di ciascun membro esportatore alla media delle importazioni di detto paese, calcolata per lo stesso periodo.
- 3) Il consiglio sanziona i dati numerici sui quali è calcolato l'adeguamento dei contingenti di base, e i criteri da applicare per l'attuazione di quanto è disposto dal presente articolo.

Articolo 33

Disposizioni concernenti il mantenimento
la sospensione ed il ripristino dei contingenti

- 1) Qualora il Consiglio non riesca a stabilire le condizioni necessarie affinché il contingentamento funzioni conformemente a quanto previsto dai relativi articoli di cui al presente capitolo, e salvo che non disponga diversamente, i contingenti continueranno a restare in vigore all'inizio di un'annata caffearia, sempre quando la media mobile relativa a 15 giorni di prezzo indicativo composto sia pari od inferiore al prezzo massimo del margine, che fa scattare l'aggiustamento verso l'alto dei contingenti, stabilito dal

consiglio per l'annata caffearia precedente conformemente al disposto dell'articolo 38.

2) Salvo che il consiglio non disponga altrimenti i contingenti sono sospesi non appena si verificherà una delle seguenti condizioni

- a) la media mobile di 15 giorni del prezzo indicativo composto resti, per trenta giorni consecutivi di mercato, superiore del 3,5% o più al prezzo massimo del margine di prezzo in vigore che fa scattare l'aggiustamento verso l'alto dei contingenti, sempreché siano già stati applicati tutti gli adeguamenti verso l'alto in proporzione al contingente annuo globale stabilito dal consiglio; ovvero
- b) la media mobile di 15 giorni del prezzo indicativo composto resti, per 45 giorni consecutivi di mercato, superiore del 3,5% o più al prezzo massimo del margine di prezzo in vigore che fa scattare l'aggiustamento verso l'alto dei contingenti, sempreché tutti gli altri adeguamenti verso l'alto abbiano già trovato applicazione alla data in cui la media mobile di 15 giorni ha raggiunto il prezzo anzidetto.

3) Ove i contingenti siano sospesi per più di 12 mesi conformemente al disposto del paragrafo 2 del presente articolo, il consiglio si riunirà per prendere in esame ed eventualmente rivedere il margine od i margini di prezzo stabiliti a termini dell'articolo 38.

4) A meno che il consiglio non disponga altrimenti i contingenti sono ripristinati conformemente al disposto del paragrafo 6 del presente articolo qualora la media mobile di 15 giorni del prezzo indicativo composto sia pari od inferiore ad un prezzo corrispondente al punto mediano (aumentato

del 3,5%) tra il prezzo massimo che determina l'aggiustamento verso l'alto dei contingenti ed il prezzo minimo che determina l'aggiustamento verso il basso del più recente margine di prezzo stabilito dal consiglio.

5) Ove i contingenti continuino a trovare applicazione conformemente al disposto del paragrafo 1 del presente articolo, il direttore esecutivo stabilirà immediatamente un contingente annuo globale sulla base dell'effettiva utilizzazione di caffè sui mercati sotto contingente, calcolandolo in base ai criteri di cui all'articolo 34. Il contingente sarà quindi attribuito ai membri esportatori conformemente al disposto degli articoli 31 e 35. Fatte salve le disposizioni contrarie del presente Accordo i contingenti sono stabiliti per un periodo di quattro trimestri.

6) Quando sussistono le condizioni relative ai prezzi, indicate al precedente paragrafo 4 del presente articolo, i contingenti diventano effettivi il più rapidamente possibile e, comunque, al più tardi, nel corso del trimestre successivo al periodo durante il quale le suddette condizioni si sono verificate. I contingenti sono stabiliti per un periodo di quattro trimestri, a meno che il presente Accordo non disponga diversamente. Ove il contingente annuo globale ed i contingenti trimestrali non siano già stati stabiliti dal consiglio, il direttore esecutivo stabilirà, secondo le modalità di cui al paragrafo 5 del presente articolo, un contingente che sarà assegnato ai membri esportatori conformemente al disposto degli articoli 31 e 35.

7) Il consiglio è convocato :

- a) nel corso del primo trimestre dell'annata caffearia, sempreché i contingenti continuino ad essere in vigore conformemente al disposto del paragrafo 1 del presente articolo;

- b) nel corso del primo trimestre successivo al ripristino dei contingenti conformemente al disposto del paragrafo 4 del presente articolo

Il consiglio stabilisce uno o più margini di prezzo e prende in esame ed, eventualmente, rivede i contingenti per il periodo che esso considera opportuno, a condizione che tale periodo non sia superiore ai dodici mesi a decorrere, a seconda dei casi, dal primo giorno dell'annata caffeearia, se il contingentamento continua, ovvero a decorrere dalla data in cui ha luogo il ripristino dei contingenti. Se nel corso del primo trimestre successivo alla avvenuta applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo il consiglio non sarà in grado di stabilire uno o più margini di prezzo e non riuscirà a trovare un accordo sui contingenti, i contingenti decisi dal direttore esecutivo sono da considerarsi sospesi.

Articolo 34

Contingente annuo globale

Salvo quanto è disposto dall'articolo 33, il consiglio, nel corso della sua ultima sessione ordinaria dell'annata caffeearia, stabilisce un contingente annuo globale, tenendo segnatamente conto dei seguenti elementi :

- a) previsione del consumo annuo dei membri importatori;
- b) previsione delle importazioni dei paesi membri da altri membri importatori e da paesi non membri;
- c) previsione delle variazioni del livello delle scorte nei paesi membri importatori e nei porti franchi;
- d) osservanza delle disposizioni dell'articolo 40 concernenti i dissavanzi e la loro ridistribuzione;

- e) esportazioni dei membri esportatori verso i membri importatori e i paesi non membri durante il periodo di dodici mesi che precede l'introduzione dei contingenti, quando si tratta di ripristinare i contingenti a norma del paragrafo 4 dell'articolo 33.

Articolo 35

Attribuzione dei contingenti annui

- 1) Tenuto conto della decisione presa ai sensi dell'articolo 34 e previa deduzione del volume di caffè necessario per conformarsi al disposto dell'articolo 31, i contingenti annui dei membri esportatori che abbiano diritto ad un contingente di base per l'annata caffearia 1983-1984 saranno ad esse attribuiti nelle proporzioni di cui all'allegato 3.
- 2) Tenuto conto della decisione presa in forza dell'articolo 34 e previa deduzione del volume di caffè necessario per conformarsi al disposto dell'articolo 31, ai membri esportatori che abbiano diritto ad un contingente di base saranno attribuiti, a decorrere dal 1° ottobre 1984, dei contingenti annui ripartiti secondo una quota fissa ed una quota variabile. La quota fissa corrisponde al 70% del contingente annuo globale, debitamente corretto in applicazione del disposto dell'articolo 31, e viene repartita tra i membri esportatori conformemente alle disposizioni dell'articolo 30. La quota variabile corrisponde al 30% del contingente annuo globale, debitamente corretto in applicazione del disposto dell'articolo 31. Dette percentuali possono essere modificate dal consiglio, ma la quota fissa non deve mai essere inferiore al 70%. Salvo quanto dispone il paragrafo 3 del presente articolo, la quota variabile viene ripartita tra i membri esportatori sulla base del rapporto esistente tra le scorte verificate di ciascun membro esportatore e il totale delle scorte verificate di tutti i membri esportatori che

dispongono di contingenti di base, fermo restando che nessun membro può ricevere una parte della quota variabile del contingente superiore al 40% del volume totale della quota variabile stessa, a meno che il consiglio non fissi un diverso limite.

3) Le scorte da considerare ai fini del presente articolo sono le scorte verificate in conformità del regolamento pertinente sulla verifica delle scorte.

Articolo 36

Contingenti trimestrali

1) Immediatamente dopo l'attribuzione dei contingenti annui a norma dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 35, e con riserva di quanto dispone l'articolo 31, il consiglio attribuisce a ciascun membro esportatore dei contingenti trimestrali, al fine di assicurare un afflusso ordinato di caffè sul mercato mondiale durante tutto il periodo per il quale sono fissati i contingenti.

2) A meno che il Consiglio non disponga altrimenti tali contingenti corrispondono, di norma, al 25% del contingente annuo di ciascun membro. Il consiglio può autorizzare la modifica dei contingenti trimestrali di due o più membri a condizione che ciò non modifichi a sua volta il contingente globale previsto per il trimestre di cui trattasi. Qualora, nel corso di un determinato trimestre, le esportazioni di un membro non raggiungano il contingente al quale esso ha diritto per quel trimestre, il saldo non utilizzato si aggiunge al suo contingente del trimestre successivo.

- 3) Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì per ciò che riguarda l'attuazione dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 33.
- 4) Qualora, per circostanze di carattere eccezionale, un membro esportatore consideri che il limite previsto al paragrafo 2 del presente articolo può recare grave pregiudizio alla sua economia, il consiglio può, su richiesta del membro stesso, adottare le misure del caso a norma dell'articolo 56. Il membro in causa deve fornire la prova del pregiudizio e dare adeguate garanzie per ciò che riguarda il mantenimento della stabilità dei prezzi. In nessun caso, tuttavia, il consiglio autorizza un membro ad esportare più del 35% del suo contingente annuo nel corso del primo trimestre, più del 65% nel corso dei due primi trimestri e più dell'85% nel corso dei tre primi trimestri.

Articolo 37

Adeguamento dei contingenti annui e trimestrali

- 1) Qualora lo esiga la situazione del mercato, il consiglio può modificare i contingenti annui e trimestrali attribuiti a norma degli articoli 33, 35 e 36. Salvo quanto disposto dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 35, e tolti i casi previsti dall'articolo 31 e dal paragrafo 3 dell'articolo 39, i contingenti dei singoli membri esportatori vengono modificati secondo una medesima percentuale.
- 2) Nonostante il disposto del paragrafo 1 del presente articolo, il consiglio, ove giudichi che la situazione del mercato lo esige, può adattare i contingenti trimestrali dei membri esportatori per il trimestre in corso e per i trimestri a venire, senza tuttavia modificare i contingenti annui.

Articolo 38**Misure concernenti i prezzi**

1) Il consiglio istituisce un sistema dei prezzi indicativi atto a fornire un prezzo indicativo quotidiano composto.

2) Sulla base di detto sistema, il consiglio può fissare dei margini di prezzo e dei prezzi differenziali per i principali gruppi di caffè, nonché un margine di prezzi composti.

3) Quando stabilisce o adegua un margine di prezzo ai fini del presente articolo, il consiglio tiene conto dei livelli e delle tendenze di prezzo predominanti in quel momento, e segnatamente dell'influenza esercitata sui prezzi in questione :

- dai livelli e dalle tendenze sia del consumo e della produzione che delle scorte, nei paesi esportatori e nei paesi importatori;
- dalle modifiche del sistema monetario internazionale;
- dalla tendenza dell'inflazione o della deflazione nel Mondo;
- da ogni altro fattore potenzialmente pregiudizievole al conseguimento degli obiettivi enunciati nel presente Accordo.

Il direttore esecutivo fornisce i dati necessari per dar modo al consiglio di prendere validamente in considerazione gli elementi sopra menzionati.

Articolo 39**Altre misure di adeguamento dei contingenti**

- 1) Quando è in vigore il contingentamento, il consiglio si riunisce per lo scopo specifico di istituire un meccanismo di adeguamento proporzionale dei contingenti, in relazione ai movimenti del prezzo indicativo composto, secondo i termini dell'articolo 38.

- 2) Il sistema in parola comprende disposizioni concernenti i margini di prezzo, il numero dei giorni di mercato al quale si riferiranno i calcoli, nonché il numero e il volume degli adeguamenti.

- 3) Il consiglio può predisporre un meccanismo di adeguamento dei contingenti in funzione dei movimenti dei prezzi dei principali gruppi di caffè e, a tal fine, avvierà uno studio di fattibilità. Deciderà inoltre se sia opportuno che simile meccanismo diventi già operante nel corso dell'annata caffeearia 1983-1984. Il consiglio si pronuncerà inoltre in merito alla applicabilità dello stesso meccanismo ogniqualvolta fisserà un margine di prezzi indicativi composti conformemente al disposto del precedente paragrafo 1.

Articolo 40**Quote di contingenti non coperte ed ipospedizioni**

- 1) Quando i contingenti sono in vigore all'inizio di una determinata annata caffeearia ciascun membro esportatore dichiara tutte le quote che non potrà coprire dei quantitativi che ha diritto di esportare sotto contingente affinché durante la stessa annata caffeearia le quantità corrispondenti alle quote non coperte possano essere ridistribuite tra i membri esportatori in grado di esportarle e disposti a farlo. Un quantitativo pari a qualsiasi quota non coperta e non dichiarata nel corso del primo semestre della annata caffeearia e, di conseguenza, non distribuita nel corso della stessa, sarà aggiunto al contingente dell'anno successivo e distribuito unicamente ai membri che non abbiano avuto disavanzi non coperti e non dichiarati.
- 2) Speciali disposizioni possono essere prese allorché i contingenti siano introdotti nel corso dell'annata caffeearia.
- 3) Prima dello scadere dell'annata caffeearia 1983-1984 il consiglio stabilirà una normativa agli effetti del presente articolo al fine di dare esecuzione alla dichiarazione e alla ridistribuzione delle quote di contingenti non coperte, nonché all'accertamento delle ipospedizioni.

Articolo 41

Quantitativi esportabili sotto contingente da parte
di un gruppo membro

Quando due o più paesi formano un gruppo membro a norma dell'articolo 6 o dell'articolo 7, i contingenti di base di detti paesi o, se del caso, i quantitativi esportabili sotto contingente da parte dei membri entrati a far parte del gruppo, vengono sommati e il loro totale viene considerato, ai fini del presente capitolo, alla stregua di un contingente di base unico o di un unico quantitativo esportabile sotto contingente.

Articolo 42

Osservanza del contingentamento

- 1) I membri esportatori adottano le misure necessarie ad assicurare il rispetto assoluto di tutte le disposizioni del presente Accordo che riguardano il contingentamento. Il consiglio può esigere da detti membri che, in aggiunta alle misure da essi eventualmente decise di propria iniziativa, essi adottino misure complementari ai fini di una applicazione effettiva del contingentamento previsto dal presente Accordo.
- 2) I membri esportatori non oltrepassano i contingenti annui e trimestrali a loro attribuiti.
- 3) Qualora un membro esportatore oltrepassi il suo contingente di un dato trimestre, il consiglio riduce uno o più dei contingenti successivi del membro in questione di una quantità pari al 110% del quantitativo esportato in più.
- 4) Qualora un membro esportatore oltrepassi una seconda volta il suo contingente trimestrale, il consiglio procede ad una medesima riduzione come quella prevista al paragrafo 3 del presente articolo.

5) Qualora un membro esportatore oltrepassi il suo contingente trimestrale una terza volta o un maggior numero di volte, il consiglio applica la riduzione prevista al paragrafo 3 del presente articolo e sospende i diritti di voto del membro in causa fino a quando abbia deciso se sussistano le condizioni per escludere il membro stesso dall'Organizzazione, conformemente al disposto dell'articolo 66.

6) Le riduzioni di contingenti previste ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo sono considerate alla stregua di quote non coperte ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 40.

7) Il consiglio applica le disposizioni dei paragrafi 1 - 5 del presente articolo non appena viene in possesso degli elementi di prova necessari.

Articolo 43

Certificati di origine e altri certificati

1) Tutto il caffè esportato da un membro è provvisto di un certificato di origine valido. I certificati di origine sono rilasciati, in conformità con il pertinente regolamento del consiglio, da un organo qualificato scelto dal membro in questione e approvato dall'Organizzazione.

2) Qualora i contingenti siano divenuti effettivi, tutto il caffè riesportato da un membro è provvisto di un certificato di riesportazione valido. I certificati di riesportazione sono rilasciati, in conformità con il pertinente regolamento del consiglio, da un organo qualificato scelto dal membro in questione e approvato dall'Organizzazione, e attestano che il caffè cui essi si riferiscono è stato importato in applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

3) Il regolamento citato nel testo del presente articolo contiene disposizioni concernenti l'applicazione del regolamento stesso ai gruppi di membri importatori che formano un'unione doganale.

4) Il consiglio può adottare un regolamento concernente la stampa, la convalida, il rilascio e l'uso dei certificati, e prendere le disposizioni necessarie per il rilascio di marche per l'esportazione di caffè dietro versamento di un diritto il cui ammontare sarà fissato dal consiglio stesso. L'apposizione di dette marche sui certificati di origine può costituire uno dei mezzi prescritti per la loro convalida. Il consiglio può adottare analoghe disposizioni per la convalida di altre forme di certificati e per il rilascio di altri tipi di marche di esportazione, a condizioni da stabilirsi.

5) Ciascun membro comunica all'organizzazione il nome dell'organo governativo da esso designato per l'adempimento delle funzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. L'organizzazione approva nominativamente la designazione di un organo non governativo dopo che il membro interessato abbia fornito la prova che l'organo in questione è qualificato per assumere in conformità dei regolamenti stabiliti in applicazione del presente Accordo, le responsabilità che incombono al membro, e che esso è disposto a farlo. Il consiglio può in qualsiasi momento dichiarare, con decisione motivata, di non poter più riconoscere un determinato organo non governativo. Il consiglio prende, direttamente o per il tramite di un organismo mondiale di reputazione internazionale, i provvedimenti atti a consentirgli di accettare in qualsiasi momento che le diverse forme di certificati sono rilasciate e utilizzate correttamente, e di verificare i quantitativi di caffè esportati dai singoli membri.

- 6) Gli organi non governativi designati come uffici competenti per la certificazione secondo il disposto del paragrafo 5 del presente articolo, conserva i registri dei certificati rilasciati, nonché i documenti sui quali si è fondato il rilascio per almeno quattro anni. Prima di essere autorizzati a fungere da uffici di certificazione secondo il disposto del paragrafo 5 del presente articolo, gli organi non governativi devono impegnarsi a tenere i registri suddetti a disposizione dell'Organizzazione per eventuali ispezioni.
- 7) Se il contingentamento è in vigore, i membri vietano, salvo per quanto è disposto nell'articolo 44 e nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 45, l'importazione di qualsiasi partita di caffè non accompagnata da un certificato valido, stabilito secondo la formula appropriata e rilasciato in conformità del regolamento adottato dal consiglio.
- 8) A piccoli quantitativi di caffè, nella forma che il consiglio potrà determinare, nonché al caffè destinato ad essere consumato direttamente a bordo delle navi, degli aerei e di tutti gli altri mezzi di trasporto internazionali, non si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
- 9) A prescindere da quanto disposto dal paragrafo 5 dell'articolo 2 e dai paragrafi 2 e 7 del presente articolo, il consiglio può chiedere ai membri di applicare il disposto di questi paragrafi quando i contingenti non sono in vigore.
- 10) Il consiglio adotterà norme sull'incidenza del contingentamento o dell'adeguamento dei contingenti sui contratti stipulati ancor prima che i contingenti siano stati fissati o adeguati.

Articolo 44**Esportazione fuori contingente**

- 1) Come è indicato nel disposto dell'articolo 29, le esportazioni di caffè verso paesi che non partecipano al presente Accordo non vengono imputate sui contingenti. Il consiglio può emanare un regolamento concernente in particolare le modalità di effettuazione e di sorveglianza di tali scambi, il trattamento della deviazione e della riesportazione verso paesi membri di caffè destinato a paesi non membri, e le eventuali sanzioni da applicare, nonché i documenti che devono accompagnare le esportazioni sia verso i paesi membri che verso i paesi non membri.
- 2) Le esportazioni di semi di caffè come materia prima per trasformazioni industriali per usi diversi dal consumo umano come bevanda o come alimento, non sono imputate sui contingenti, a condizione che il membro esportatore provi validamente al consiglio che tale caffè in seme così esportato avrà effettivamente l'uso indicato.
- 3) Il consiglio può, su richiesta di un membro esportatore, decidere che le esportazioni di caffè effettuate da quel membro per fini umanitari e non commerciali non siano imputabili sul suo contingente.

Articolo 45**Regolamentazione delle importazioni**

1) Per impedire che paesi non membri aumentino le loro esportazioni a detrimento dei membri esportatori, tutti i membri, quando è in vigore il contingentamento, limitano le loro importazioni annue di caffè da paesi non membri e non aderenti all'Accordo internazionale del 1968 sul caffè, a una quantità pari alla media annua delle loro importazioni di caffè da paesi non membri, per il periodo dell'anno civile 1971 all'anno civile 1974 incluso, ovvero dall'anno civile 1972 all'anno civile 1974 incluso. Qualora un paese non membro aderisca all'Accordo il limite stabilito per ciascun membro in forza della limitazione annua di caffè in provenienza da paesi non membri è adeguato di conseguenza e diventa applicabile a decorrere dall'annata caffeearia successiva.

2) Quando è in vigore il contingentamento, i membri limitano altresì le loro importazioni annue di caffè da ogni paese non membro che era parte dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffè o all'Accordo internazionale del 1976 sul caffè dopo la sua proroga, a una quantità non superiore ad una determinata percentuale della media delle importazioni annue da quel paese non membro nel corso delle annate caffeearie 1976/1977 al 1981/1982. Durante l'annata caffeearia 1983/84 tale percentuale sarà del 70%, mentre nelle annate caffeearie 1984/85 - 1988/89 corrisponderà al rapporto esistente tra la parte fissa e il contingente annuo globale a norma del paragrafo 1 dell'articolo 35.

3) Il consiglio procederà, prima dello spirare dell'annata caffeearia 1983/1984, alla revisione dei limiti quantitativi conseguenti all'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto a tal fine di annate di riferimento più recenti rispetto a quelle indicate nel paragrafo anzidetto.

4) Gli obblighi definiti nei precedenti paragrafi del presente articolo si intendono senza pregiudizio degli obblighi contrari, sia bilaterali che multilaterali che i membri importatori hanno contratto nei confronti dei paesi non membri prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, a condizione che ogni membro importatore che ha contratto tali obblighi contrari li assolva in modo da attenuare il più possibile il conflitto con gli obblighi definiti nei paragrafi precedenti. Il membro che si trova nelle condizioni descritte adotta il più rapidamente possibile misure atte a conciliare i suoi obblighi con le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo ed espone in forma circostanziata al consiglio la natura degli obblighi in questione e le misure da esso adottate per attenuare o annullare il conflitto.

5) Qualora un membro importatore non si conformi alle disposizioni del presente articolo, il consiglio può sospendere sia il suo diritto di votare al consiglio che il suo diritto di voto diretto o delegato al comitato esecutivo.

CAPITOLO VIII - ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Articolo 46

Misure relative al caffè trasformato

- 1) I membri riconoscono che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di allargare le basi della loro economia, segnatamente con l'industrializzazione e con l'esportazione di prodotti manufatti, ivi comprese la trasformazione di caffè e l'esportazione del caffè trasformato.
- 2) In questa ottica, i membri evitano di adottare misure a livello governativo tali da poter disorganizzare il settore caffeeario di altri membri.
- 3) Qualora un membro consideri che il disposto del paragrafo 2 del presente articolo non è osservato, essa avvia consultazioni con gli altri membri in causa, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell'articolo 57. I membri in causa cercano di raggiungere una composizione amichevole su base bilaterale. Qualora le consultazioni non diano modo di giungere ad un'intesa soddisfacente per le parti in causa, una delle due parti può sottoporre la questione al consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 58.
- 4) Nessuna disposizione del presente Accordo potrà infirmare il diritto dei singoli membri ad adottare le misure occorrenti per impedire che il settore caffeeario della loro economia venga disorganizzato da importazioni di caffè trasformato, o, se del caso, per risanare la situazione.

Articolo 47**Propaganda**

- 1) I membri si impegnano ad incoraggiare il consumo del caffè in tutti i modi possibili.
- 2) A tal fine il Fondo di propaganda continuerà a funzionare e sarà amministrato da un comitato di cui fanno parte tutti i membri esportatori.
- 3) Entro e non oltre il 31 marzo 1984 il comitato approverà il proprio statuto alla maggioranza dei 2/3 dei voti. Tutte le decisioni del Comitato saranno prese a maggioranza dei 2/3 dei voti.
- 4) Il Comitato stabilirà nel proprio statuto i mezzi da impiegare per prestare assistenza ai membri esportatori al fine di stimolare il loro consumo interno.
- 5) Il Comitato prevederà anche nel proprio statuto consultazioni sulle attività di propaganda da condurre insieme ad appositi enti nei paesi membri importatori interessati.
- 6) Il Comitato può chiedere ai membri esportatori di versare un contributo obbligatorio. Al finanziamento del Fondo possono partecipare anche altri membri, alle condizioni che saranno approvate dal Comitato stesso.
- 7) Le risorse del Fondo saranno utilizzate esclusivamente per finanziare campagne di propaganda, per patrocinare ricerche e studi interessanti il consumo di caffè e per far fronte alle spese amministrative afferenti alla esecuzione delle attività di propaganda.

8) Il contributo di cui al paragrafo 6 del presente articolo è pagabile in dollari USA e sarà depositato in un conto speciale denominato "Conto del Fondo di propaganda" e messo a disposizione del Comitato.

9) Il contributo stabilito dal Comitato è da versarsi alle condizioni che verranno stabilite a tal fine. Le sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo sono le seguenti :

- a) se un membro non versa il proprio contributo per un periodo superiore a tre mesi, sarà automaticamente sospeso dal proprio diritto di voto in seno al Comitato;
- b) se il pagamento del contributo resta in sospeso per sei mesi, il paese membro di cui trattasi perderà anche il proprio diritto di voto in seno al comitato esecutivo ed al Consiglio;
- c) se il versamento del contributo resta in sospeso per oltre sei mesi, al paese membro di cui trattasi sarà assegnato un ulteriore termine di 45 giorni per mettersi in regola con i pagamenti e versare gli arretrati. Se il contributo non è ancora interamente saldato alla fine del termine supplementare assegnato il direttore esecutivo tratterrà i bolli di esportazione che corrispondono al quantitativo di caffè per il quale il contributo è dovuto e ne informa senza indugio il paese membro interessato. Il direttore esecutivo porterà il caso a conoscenza del comitato esecutivo, il quale potrà modificare od annullare il provvedimento preso. Il direttore esecutivo svincolerà i bolli in questione non appena l'intero pagamento sarà effettuato.

10) Il comitato approva tutti i piani e programmi di propaganda almeno sei mesi prima della data d'inizio dell'esecuzione. In caso di mancata approvazione i fondi non impegnati saranno restituiti ai paesi membri, salvo decisione contraria del comitato.

11) Il direttore esecutivo presiede il comitato e trasmette al consiglio periodiche relazioni sulle attività inerenti alla propaganda.

Articolo 48

Eliminazione degli ostacoli

- 1) I membri riconoscono che è estremamente importante realizzare nei più brevi termini il massimo sviluppo possibile del consumo di caffè, in particolare tramite l'abolizione graduale di ogni ostacolo che possa intralciare tale sviluppo.
- 2) I membri riconoscono che alcune misure vigenti possono, in misura diversa, intralciare lo sviluppo del consumo del caffè, in particolare :
 - a) alcuni regimi di importazione applicabili al caffè, ivi compresi le tariffe preferenziali o altre, i contingenti, le operazioni dei monopoli governativi o degli organismi ufficiali di acquisto; varie altre regole amministrative o pratiche commerciali;
 - b) taluni regimi di esportazione per quanto riguarda i sussidi diretti o indiretti e altre regole amministrative o pratiche commerciali;
 - c) alcune condizioni interne di commercializzazione e disposizioni interne di carattere legislativo o amministrativo che potrebbero incidere sul consumo.

- 3) Tenuto conto degli obiettivi di cui sopra e delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, i membri si adoperano affinché siano ridotte le tariffe sul caffè o siano adottate altre misure intese a rimuovere gli ostacoli all'aumento del consumo.
- 4) In considerazione del loro comune interesse, i membri si impegnano a ricercare i mezzi più idonei per ridurre gradualmente e, ove possibile, eliminare gli intralci allo sviluppo del commercio e del consumo, di cui al paragrafo 2, nonché per diminuirne sostanzialmente gli effetti.
- 5) Tenuto conto degli impegni assunti a norma del paragrafo 4, i membri comunicano ogni anno al consiglio le misure da essi adottate per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
- 6) Il direttore esecutivo prepara periodicamente uno studio sugli ostacoli all'aumento del consumo e lo sottopone al consiglio.
- 7) Per conseguire gli obiettivi contemplati nel presente articolo il consiglio può rivolgere raccomandazioni ai membri. Questi lo informano, appena possibile, delle misure da essi adottate per tradurre in atto le raccomandazioni in parola.

Articolo 49

Miscele e sucedanei

- 1) I membri si astengono dal mantenere in vigore qualsiasi regolamentazione che consenta l'immissione in commercio, sotto la denominazione di caffè, di altri prodotti mescolati, trattati o lavorati con caffè.

I membri si sforzano di vietare la pubblicità e la vendita, sotto la denominazione di caffè, di prodotti contenenti meno dell'equivalente del 90% di caffè verde come materia prima di base.

2) Il consiglio ha facoltà di chiedere ad un paese membro di adottare le misure atte ad assicurare il rispetto delle disposizioni del presente articolo.

3) Il direttore esecutivo presenta periodicamente al consiglio una relazione sul modo in cui vengono osservate le disposizioni del presente articolo.

Articolo 50

Politica in materia di produzione

1) Al fine di accelerare il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1, i membri esportatori si impegnano ad adottare e attuare una politica in fatto di produzione

2) Il consiglio stabilirà, alla maggioranza ripartita dei due terzi, procedure atte a coordinare le politiche di produzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali procedure possono comprendere appropriate misure di diversificazione o di incentivo alla diversificazione, nonché le modalità secondo le quali i membri potranno ottenere un'assistenza tecnica e finanziaria.

3) Il consiglio può fissare un contributo a carico dei membri esportatori, onde consentire all'Organizzazione di effettuare studi tecnici appropriati per assistere i membri esportatori nell'adozione delle misure necessarie ad una politica di produzione adeguata. Tale contributo non può essere superiore a 2 centesimi USA per sacco esportato a destinazione dei paesi membri importatori, e deve essere versato in moneta convertibile.

Articolo 51**Politica relativa alle scorte**

- 1) Al fine di completare le disposizioni del capitolo VII e dell'articolo 50, il consiglio definisce, a maggioranza ripartita dei due terzi, la politica da seguire riguardo alle scorte di caffè nei paesi membri produttori.
- 2) Il consiglio adotta le misure necessarie per verificare ogni anno, conformemente alle disposizioni dell'articolo 35, il volume delle scorte di caffè che i membri esportatori detengono individualmente. I membri interessati facilitano tale indagine annuale.
- 3) I membri produttori si assicurano che nei rispettivi paesi esistano mezzi di immagazzinamento sufficienti ed adeguati per la conservazione delle scorte di caffè.
- 4) Il consiglio intraprende uno studio sulla possibilità di facilitare il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo attraverso un accordo sulle scorte internazionali.

Articolo 52**Collaborazione con la categoria interessata**

- 1) L'Organizzazione resta in stretto collegamento con le organizzazioni non governative del settore preposte al commercio internazionale del caffè, nonché con gli esperti in materia di caffè.
- 2) I membri impostano l'azione che essi espletano nel quadro del presente Accordo in modo da rispettare le strutture della professione e da evitare le pratiche di vendita discriminatorie. Nell'esercizio di tale azione, essi terranno debitamente conto degli interessi legittimi della professione.

Articolo 53**Informazione**

1) L'Organizzazione funge da centro per raccogliere, scambiare e pubblicare :

a) dati statistici concernenti la produzione, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, la distribuzione e il consumo di caffè nel mondo;

b) qualora lo giudichi opportuno, dati tecnici sulla coltura, la lavorazione e l'utilizzazione del caffè.

2) Il consiglio ha facoltà di chiedere ai membri di fornirgli, in materia di caffè, le informazioni che esso giudica necessarie per la propria attività, in particolare relazioni statistiche periodiche concernenti la produzione, le tendenze della produzione, le esportazioni e le importazioni, la distribuzione, il consumo, le scorte, i prezzi e la tassazione, ma non rende di pubblico dominio nessun dato che possa consentire di identificare le operazioni di privati e di imprese che producono, lavorano o smerciano caffè. I membri trasmettono in forma il più possibile particolareggiata e precisa le informazioni richieste.

3) Qualora un membro non fornisca o abbia difficoltà a fornire entro un termine ragionevole le informazioni, statistiche o altri dati di cui il consiglio ha bisogno per il buon funzionamento dell'Organizzazione, questo ultimo può esigere che il membro in questione spieghi le ragioni dell'inadempimento. Ove accerti che occorre fornire al riguardo un'assistenza tecnica, il consiglio può adottare le misure necessarie.

4) A complemento delle disposizioni previste al paragrafo 3 del presente articolo, il direttore esecutivo ha facoltà, previo il necessario preavviso e salvo disposizioni diverse del consiglio, di sospendere il rilascio di bolli o altre autorizzazioni equivalenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43.

Articolo 54

Studi

1) Il consiglio ha facoltà di promuovere studi riguardanti le condizioni economiche della produzione e della distribuzione del caffè; l'incidenza delle misure adottate dai governi nei paesi produttori e nei paesi consumatori sulla produzione e sul consumo di caffè; la possibilità di incrementare il consumo del caffè nei suoi impieghi tradizionali ed eventualmente nei suoi nuovi usi; gli effetti dell'applicazione del presente Accordo nei paesi produttori e consumatori di caffè, in particolare per quanto riguarda le ragioni di scambio.

2) L'Organizzazione ha facoltà di esaminare la possibilità di stabilire norme minime per le esportazioni di caffè dei membri produttori.

Articolo 55**Fondo speciale**

- 1) È istituito un fondo speciale per consentire all'Organizzazione di adottare e finanziare le ulteriori misure che fossero necessarie per provvedere all'attuazione delle clausole dell'Accordo che riguardano il funzionamento dello stesso e, in particolare, la verifica del volume delle scorte di cui al paragrafo 2 dell'articolo 51.
- 2) I contributi al Fondo sono versati dai paesi membri esportatori in proporzione alle rispettive esportazioni di direzione dei membri importatori.
- 3) Al momento in cui il direttore esecutivo presenta il bilancio amministrativo di cui all'articolo 25 sottopone al tempo stesso il piano delle attività da finanziarsi attraverso il bilancio del Fondo, il quale sarà approvato dai membri esportatori alla maggioranza dei 2/3 dei voti.
- 4) Il contributo che ciascun paese membro esportatore è tenuto a versare è calcolato sulla base del bilancio del fondo speciale; è pagabile in dollari USA ed esigibile alla stessa data in cui sono esigibili i contributi al bilancio amministrativo.
- 5) Il fondo è gestito e amministrato da un comitato composto dei membri esportatori che fanno parte del comitato esecutivo, con la cooperazione del direttore esecutivo; i relativi conti sono soggetti a verifica annuale ad opera di un esperto ufficiale, così come previsto dall'articolo 27 per i conti dell'Organizzazione.

6) I contributi stabiliti conformemente al disposto del paragrafo 4 del presente articolo sono pagabili alle condizioni stabilite dal comitato.

Le sanzioni per il mancato pagamento dei contributi sono le seguenti :

- a) se un membro non versa il proprio contributo per un periodo superiore a tre mesi, verrà automaticamente sospeso dal proprio diritto di voto in seno al comitato;
- b) se il pagamento del contributo resta in sospeso per sei mesi, il paese membro di cui trattasi perderà anche il proprio diritto di voto in seno al comitato esecutivo ed al consiglio;
- c) se il versamento del contributo resta in sospeso per oltre sei mesi, al paese membro di cui trattasi sarà assegnato un ulteriore termine di 45 giorni per mettersi in regola con i pagamenti e versare gli arretrati. Se il contributo non è ancora interamente saldato alla fine del termine supplementare assegnato, il direttore esecutivo tratterrà i bolli di esportazione che corrispondono al quantitativo di caffè per il quale il contributo è dovuto e ne informa senza indugio il paese membro interessato. Il direttore esecutivo porterà il caso a conoscenza del comitato esecutivo, il quale potrà modificare od annullare il provvedimento preso. Il direttore esecutivo svincolerà i bolli in questione non appena l'intero pagamento sarà effettuato.

Articolo 56**Dispense**

- 1) Il consiglio ha facoltà, a maggioranza ripartita dei due terzi, di esonerare un membro da un obbligo nei seguenti casi : circostanze eccezionali o critiche, evento di forza maggiore, disposizioni costituzionali, obblighi internazionali derivanti dalla carta delle Nazioni Unite per quanto concerne i territori in amministrazione fiduciaria.
- 2) Nell'accordare una dispensa a un membro, il consiglio indica esplicitamente le modalità, le condizioni e il lasso di tempo per il quale il membro interessato viene esonerato dall'obbligo di cui trattasi.
- 3) Salvo decisione contraria del consiglio, ove la dispensa implichi aumento del quantitativo annuo che il paese membro di cui trattasi è autorizzato ad esportare sotto contingente, i contingenti annui di tutti gli altri membri esportatori che hanno diritto a un contingente di base saranno proporzionalmente adeguati in modo che il contingente annuo globale resti invariato.
- 4) Il consiglio non prende in considerazione le domande di dispensa dagli obblighi relativi ai contingenti, quando siano esclusivamente fondate sul fatto che nel corso di uno o più anni esiste nel paese membro richiedente una produzione esportabile superiore al volume delle esportazioni ad esso consentite, ovvero proveniente dal fatto che il paese membro in parola non ha ottemperato al disposto degli articoli 50 e 51.
- 5) Il consiglio può adottare delle norme in merito alle procedure ed ai criteri da seguire ai fini della concessione delle dispense.

**CAPITOLO IX - CONSULTAZIONI,
CONTROVERSIE E RICORSI**

Articolo 57

Consultazioni

Ogni membro accoglie favorevolmente le osservazioni presentate da un altro membro su qualsiasi questione relativa al presente Accordo, e accetta ogni consultazione al riguardo. Nel corso di tali consultazioni, su richiesta di una delle parti e con il consenso dell'altra, il direttore esecutivo istituisce una commissione indipendente che offre i suoi buoni uffici al fine di addivenire ad una conciliazione. Le spese sostenute dalla commissione non sono a carico dell'Organizzazione. Qualora una delle parti non accetti che il direttore esecutivo istituisca una commissione, o qualora la consultazione non abbia esito positivo, la questione può essere sottoposta al consiglio in virtù dell'articolo 58. Ove la consultazione abbia esito positivo, viene presentata una relazione al direttore esecutivo che la distribuisce a tutti i membri.

Articolo 58

Controversie e Ricorsi

- 1) Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, che non sia stata risolta mediante negoziati viene, su richiesta di qualsiasi membro che sia parte della controversia, deferita al consiglio, che deciderà in merito.

- 2) Quando una controversia è deferita al consiglio in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, la maggioranza dei membri, o più membri che detengano insieme almeno il terzo del totale dei voti, possono chiedere al consiglio di sollecitare, previa discussione del caso e prima di comunicare

la sua decisione, il parere della commissione consultiva di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sulle questioni che sono oggetto di controversia.

- 3) a) Salvo decisione contraria adottata all'unanimità dal consiglio, tale commissione si compone di :
- i) due persone designate dai membri esportatori, e cioè un esperto specializzato in questioni analoghe a quella oggetto della controversia, e un autorevole esperto nel campo giuridico;
 - ii) due persone designate dai membri importatori, in base agli stessi criteri;
 - iii) un presidente scelto all'unanimità dalle quattro persone nominate in virtù dei commi i) e ii) o, in caso di disaccordo, dal presidente del consiglio.
- b) I cittadini dei paesi che sono parti del presente Accordo possono far parte della commissione consultiva.
- c) I membri della commissione consultiva agiscono a titolo personale e senza ricevere istruzioni da alcun governo.
- d) Le spese della commissione consultiva sono a carico dell'Organizzazione.
- 4) Il parere motivato della commissione consultiva viene sottoposto al consiglio il quale si pronuncia in via definitiva dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti.
- 5) Il consiglio delibera su ogni controversia nei sei mesi successivi alla data in cui tale controversia viene sottoposta al suo arbitrato.

- 6) Se un membro contesta ad un altro membro di non aver ottemperato agli obblighi derivanti dal presente Accordo, tale doglianza viene, su richiesta dell'attore, deferita al consiglio che decide in merito.
- 7) Un membro può essere riconosciuto colpevole di infrazione al presente Accordo solo in seguito a votazione a maggioranza ripartita semplice. Ogni constatazione di infrazione all'Accordo da parte di un membro deve specificare la natura dell'infrazione stessa.
- 8) Qualora il consiglio constati che un membro ha commesso un'infrazione al presente Accordo, esso può, senza pregiudizio delle altre misure coercitive previste da altri articoli dell'Accordo e con votazione a maggioranza ripartita dei due terzi, sospendere il diritto di voto di cui tale membro dispone in seno al consiglio, nonché il diritto di votare o di far votare per suo conto in seno al comitato esecutivo, fino a quando esso non abbia assolto ai suoi obblighi, o esigere la sua esclusione dalla Organizzazione, in virtù dell'articolo 66.
- 9) Un membro può chiedere un parere preliminare al comitato esecutivo in caso di controversia o di ricorso, prima che il consiglio esamini il caso.

CAPITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI**Articolo 59****Firma**

Il presente Accordo sarà depositato, dal 1° gennaio 1983 al 30 giugno 1983 presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite affinché sia firmato sia dalle parti contraenti dell'Accordo internazionale del 1976 del caffè, ovvero dal prorogato Accordo internazionale del 1976 sul caffè, sia dai governi invitati alle sessioni del consiglio internazionale del caffè tenute per la negoziazione del presente Accordo.

Articolo 60**Ratifica, accettazione, approvazione**

- 1) Il presente Accordo è sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.

- 2) Fatti salvi i casi previsti all'articolo 61, gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro e non oltre il 30 settembre 1983 il consiglio ha tuttavia facoltà di accordare proroghe dei termini ai governi firmatari che non siano in grado di depositare i loro strumenti anteriormente a tale data.

Articolo 61**Entrata in vigore**

1) Il presente Accordo entrerà in vigore a titolo definitivo il 1° ottobre 1983 sempre che, a tale data, governi rappresentanti almeno venti membri esportatori che dispongano di almeno l'80% dei voti dei membri esportatori, e almeno 10 membri importatori che dispongano di almeno l'80% dei voti dei membri importatori, secondo la ripartizione, alla data del 30 settembre 1983, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. D'altra parte, l'Accordo entrerà definitivamente in vigore in qualsiasi momento dopo il 1° ottobre 1983, ove esso sia provvisoriamente in vigore, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, e siano soddisfatte le condizioni relative alla percentuale mediante deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

2) L'Accordo può entrare in vigore a titolo provvisorio il 1° ottobre 1983. A tal fine, se un governo firmatario o qualsiasi altra parte contraente dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffè, prorogato mediante protocollo, notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, al quale la notizia dovrà pervenire entro e non oltre il 30 settembre 1983, il proprio impegno ad applicare le disposizioni del presente Accordo a titolo provvisorio, e ad ottenere, con la celerità consentita dalla sua procedura costituzionale, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, la notifica avrà l'efficacia di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione, sarà considerato provvisoriamente parte dell'Accordo fino alla data più prossima fra le due seguenti: quella in cui avviene il deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o il 31 dicembre 1983 incluso. Il consiglio ha facoltà di accordare una proroga

del termine entro il quale un governo che applichi provvisoriamente l'Accordo può depositare lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3) Qualora l'Accordo non sia entrato in vigore definitivamente o provvisoriamente il 1° ottobre 1983, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o trasmesso le notifiche in base alle quali s'impegnano ad applicare provvisoriamente le disposizioni dell'Accordo e ad ottenere la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, possono decidere, di comune accordo, che esso entrerà in vigore tra loro. Analogamente, qualora l'Accordo sia entrato in vigore provvisoriamente ma non definitivamente, il 31 dicembre 1983, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione o adesione, o trasmesso le notifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo, possono decidere, di comune accordo, che esso continuerà a rimanere provvisoriamente in vigore, o entrerà definitivamente in vigore tra loro.

Articolo 62

Adesione

- 1) Il governo di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, o membro di una delle istituzioni specializzate può, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, aderirvi alle condizioni stabilite dal consiglio.
- 2) Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'adesione ha effetto a decorrere dalla data del deposito dello strumento.

Articolo 63

Riserve

Nessuna delle disposizioni dell'Accordo può costituire oggetto di riserve.

Articolo 64

Applicazione a territori designati

- 1) Ogni governo ha facoltà, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o in qualsiasi momento successivo, di notificare al Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite che il presente Accordo si applica a tale o tal altro dei territori di cui esso assicura la rappresentanza internazionale; l'Accordo si applica ai territori designati nella notifica, a decorrere dalla data di quest'ultima.

2) Ogni parte contraente che desideri esercitare nei confronti di uno dei territori di cui detiene la rappresentanza internazionale il diritto ad essa conferito dall'articolo 5, o intenda autorizzare tale o tali altri di questi territori a far parte di un gruppo membro costituito a norma dell'articolo 6 o dell'articolo 7, può farlo trasmettendo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, sia all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, sia in qualsiasi altro momento successivo, una notifica in tal senso.

3) Ogni parte contraente che abbia effettuato la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo può, in seguito, notificare in qualsiasi momento al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che l'Accordo non è più applicabile ad un determinato territorio, da essa designato; l'Accordo cessa dal produrre effetti nei confronti di tale territorio, a decorrere dalla data della notifica.

4) Se un territorio al quale si applica il presente Accordo a norma del paragrafo 1 diviene indipendente, il governo del nuovo Stato può, entro 90 giorni dal suo accesso all'indipendenza, notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che esso assume i diritti e gli obblighi di una parte contraente dell'Accordo. Esso diviene parte contraente del presente Accordo a decorrere dalla data della notifica. Il consiglio ha facoltà di accordare una proroga del termine prescritto per l'esecuzione della notifica.

Articolo 65**Recesso volontario**

Ogni parte contraente può in qualsiasi momento recedere dal presente Accordo, notificando per iscritto il proprio recesso al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il recesso prende effetto 90 giorni dopo la ricezione della notifica.

Articolo 66**Esclusione**

Ove il consiglio ritenga che un membro abbia commesso un'infrazione agli obblighi derivanti dal presente Accordo, e sia inoltre d'avviso che tale inadempienza intralci seriamente il funzionamento dell'Accordo, esso può, a maggioranza ripartita dei due terzi, escludere tale membro dalla Organizzazione. Il consiglio notifica immediatamente la decisione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 90 giorni dopo la decisione del consiglio, tale membro cessa di far parte dell'Organizzazione internazionale del caffè e, qualora sia parte contraente, di essere parte dell'Accordo.

Articolo 67**Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione**

1) In caso di recesso o di esclusione di un membro, il consiglio procede, se del caso, alla liquidazione dei conti. L'Organizzazione conserva le somme già versate da tal membro, il quale è d'altra parte tenuto a corrispondere le somme di cui risulta debitore verso l'Organizzazione alla data effettiva del recesso o dell'esclusione; tuttavia, qualora si tratti di una parte contraente che non possa accettare un emendamento e che, di conseguenza, cessa di essere parte dell'Accordo in virtù del paragrafo 2 dell'articolo 69, il consiglio può liquidare i conti nel modo che riterrà più equo.

2) Il membro che ha cessato di far parte del presente Accordo non ha diritto a nessuna quota del ricavo della liquidazione o degli altri averi dell'Organizzazione; ad esso non può nemmeno essere imputata alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione, al momento della cessazione dell'Accordo.

Articolo 68

Durata, scadenza o risoluzione

1) L'Accordo rimane in vigore per un periodo di sei anni, sino al 30 settembre 1989, a meno che non venga prorogato a norma del paragrafo 2 del presente articolo, o risolto in forza del paragrafo 3.

2) In qualsiasi momento dopo il 30 settembre 1987 il consiglio ha facoltà, con decisione adottata a maggioranza del 58% dei membri che detengono almeno una maggioranza ripartita del 70% del totale dei voti, di decidere che il presente Accordo costituirà oggetto di nuovi negoziati o sarà prorogato, con o senza modifica, per il periodo che il consiglio stesso determina. Qualora una parte contraente o un territorio che è membro o fa parte di un gruppo membro non abbia notificato o fatto notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la sua accettazione del nuovo Accordo o dell'Accordo prorogato alla data in cui il nuovo Accordo o l'Accordo prorogato entra in vigore, tale parte contraente o tale territorio cessa di far parte dell'Accordo a decorrere da tale data.

3) Il consiglio, deliberando a maggioranza dei membri, comunque a maggioranza ripartita dei due terzi del totale dei voti, ha facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente Accordo. La risoluzione produce effetto a decorrere dalla data in cui il consiglio delibera.

4) Nonostante la risoluzione dell'Accordo, il consiglio continuerà a funzionare finché è necessario per liquidare l'organizzazione, chiudere la contabilità e prendere le opportune disposizioni sugli averi; durante tale periodo, esso ha i poteri e le funzioni che possono rivelarsi necessari a tal fine.

Articolo 69

Emendamenti

1) Il consiglio può, con decisione adottata a maggioranza ripartita dei due terzi, proporre alle parti contraenti un emendamento al presente Accordo. Tale emendamento produce effetti cento giorni dopo che parti contraenti rappresentino almeno il 75% dei membri esportatori che detengano come minimo l'85% dei voti dei membri esportatori, e parti contraenti rappresentanti almeno il 75% dei membri importatori che detengono come minimo l'80% dei voti dei membri importatori, abbiano notificato la loro accettazione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il consiglio fissa un termine entro il quale le parti contraenti notificano al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che esse accettano l'emendamento. Qualora allo scadere di tale termine le condizioni relative alla percentuale richiesta per l'entrata in vigore dell'emendamento non siano state soddisfatte, quest'ultimo deve intendersi ritirato.

2) Qualora una parte contraente o un territorio che è membro o fa parte di un gruppo membro non abbia notificato o fatto notificare la propria accettazione di un emendamento entro il termine stabilito dal consiglio a tale effetto, tale parte contraente, o territorio, cessa di essere parte dell'Accordo a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'emendamento.

3) Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati i poteri di cui il consiglio è investito a termini dell'Accordo per procedere alla revisione di qualsiasi allegato a quest'ultimo.

Articolo 70

Disposizioni supplementari e transitorie

1) Il presente Accordo va inteso come continuazione dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffè, così come è stato prorogato.

2) Per facilitare l'applicazione ininterrotta dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffè :

- a) tutte le misure adottate in virtù del prorogato Accordo internazionale del 1976, che siano in vigore al 30 settembre 1983 e di cui non venga specificata la data di scadenza, rimangono in vigore, a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente Accordo;
- b) tutte le decisioni che il consiglio dovrà adottare nel corso dell'annata caffeearia 1982-1983, per essere applicate nel corso dell'annata caffeearia 1983-1984, verranno prese nel corso della annata caffeearia 1982-1983; esse saranno applicate a titolo provvisorio come se l'Accordo fosse già entrato in vigore.

Articolo 71**Testi dell'Accordo facenti fede**

I testi del presente Accordo in inglese, spagnolo, francese e portoghese, fanno tutti ugualmente fede. Gli originali sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto dal rispettivo governo, hanno firmato il presente Accordo alle date che figurano a fronte della loro firma.

ALLEGATO 1

REPUBBLICA POPOLARE D'ANGOLA

1. Entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno l'Angola notifica al direttore esecutivo il quantitativo di caffè che ritiene disponibile per l'esportazione nel corso dell'annata caffeearia successiva. Il quantitativo notificato costituisce il contingente dell'Angola per quell'annata caffeearia, a condizione che non superi il volume che l'Angola avrebbe avuto il diritto di esportare a termini degli articoli 30 e 35 dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffè, e a condizione che il quantitativo indicato del paese membro sia confermato dal direttore esecutivo.
2. Il contingente annuo dell'Angola, stabilito conformemente a quanto disposto dal precedente paragrafo 1, è dispensato dagli adeguamenti dei contingenti verso l'alto o verso il basso ed è dedotto dal contingente annuo globale stabilito dal Consiglio a termini dell'articolo 34 prima della attribuzione dei contingenti annui ai membri esportatori che hanno diritto al contingente di base in forza dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 35.
3. Se il quantitativo di caffè che l'Angola dichiara come disponibile per l'esportazione nel corso di una determinata annata caffeearia supera il contingente cui avrebbe avuto diritto a norma degli articoli 30 e 35 dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffè, le procedure previste dal presente allegato sono sospese. Un contingente di base è allora stabilito per l'Angola e questo stesso contingente sarà soggetto a tutte le disposizioni dell'Accordo che sono applicabili ai membri esportatori aventi diritto ad un contingente di base.

ALLEGATO 2

MEMBRI ESPORTATORI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 31

Membro esportatore	Quota in % 1/	Numero di voti da aggiun- gere ai voti corrisponden- ti alla cifra di base 2/
	(1)	(2)
TOTALE (a) con l'OAMCAF	<u>100,00</u>	<u>44</u>
(b) senza l'OAMCAF	<u>70,62</u>	<u>35</u>
Bolivia	4,65	2
Burundi <u>3/</u>		7
Ghana	2,14	0
Guinea	4,25	2
Haiti	16,99	7
Giamaica	0,74	0
Liberia	5,52	2
Malawi	0,99	0
Nigeria	3,11	0
Panama	2,79	0
Paraguay	4,61	2
Rwanda <u>3/</u>		7
Sierra Leone	9,94	4
Sri Lanka	2,29	0
Tailandia	4,44	2
Trinidad e Tobago	1,45	0
Venezuela	3,40	0
Zimbahwe	3,31	0
<u>OAMCAF</u>	<u>29,38</u>	<u>9</u>
Benin	2,24	0
Congo	1,70	0
Gabon	1,70	0
Repubblica Centrafricana	11,32	4
Togo	12,42	5

1/ Paesi membri cui si applicano le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 31

2/ Cfr. paragrafo 3 dell'articolo 13

3/ Cfr. paragrafo 6 dell'articolo 31

ALLEGATO 3

**ALIQUOTE RISPETTIVE DEI PAESI MEMBRI NEL CONTINGENTE GLOBALE DEI MEMBRI
ESPORTATORI AVENTI DIRITTO AD UN CONTINGENTE DI BASE NEL CORSO DELLA
ANNATA CAFFEARIA 1983-1984**

<u>Paese membro esportatore</u>	<u>Aliquota</u>
<u>TOTALE</u>	<u>100,00</u>
<u>Arabica dolci di Colombia</u>	<u>20,12</u>
Colombia	16,28
Kenya	2,48
Tanzania	1,36
<u>Altri arabica dolci</u>	<u>23,36</u>
Costa Rica	2,16
El Salvador	4,48
Ecuador	2,17
Guatemala	3,47
Honduras	1,49
India	1,24
Messico	3,65
Nicaragua	1,28
Papua-Nuova Guinea	1,16
Perù	1,31
Repubblica dominicana	0,95
<u>Brasile ed altri arabica</u>	<u>33,45</u>
Brasile	30,83
Etiopia	2,62
<u>Robusta</u>	<u>23,07</u>
Indonesia	4,55
OAMCAF	11,96
Uganda	4,44
Zaire	2,12

Nota : In quanto membro esportatore avente diritto ad un contingente di base le Filippine avranno, per l'annata caffearia 1983-1984, un contingente annuo di 470.000 sacchi, che sarà soggetto a tutti gli adeguamenti applicabili ai contingenti dei membri esportatori che hanno diritto ad un contingente di base conformemente alle disposizioni dell'Accordo.